

Allegato n. 1 deliberazione Assemblea n. 8 del 31/07/2024

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'ATO TOSCANA
COSTA PER IL PERIODO 2021 – 2035
(Conforme alla deliberazione ARERA 385/2023/R/RIF)**

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	9
Articolo 1 Definizioni	9
Articolo 2 Oggetto e finalità	14
Articolo 3	15
<i>Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato</i>	15
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato.....	15
Articolo 5 Servizi base e Servizi aggiuntivi a richiesta	16
Articolo 6 Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti	17
Articolo 7 Durata dell'affidamento	17
Articolo 8 Termini di avvio del Servizio	18
Articolo 9 Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio	19
Articolo 10 Piano annuale delle attività.....	21
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	22
Articolo 11 Corrispettivo contrattuale	22
Articolo 12 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	23
Articolo 13 Piano Economico Finanziario di Affidamento	24
Articolo 14 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	24
Articolo 15 Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	26
Articolo 16 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.....	26
Articolo 17 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio.....	26
Articolo 18 Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti ed a favorire l'economia circolare.....	27
Articolo 19 Applicazione e riscossione della tariffa-corrispettiva	27
Articolo 20 Modifiche al Servizio richieste da ATO Toscana Costa e dai Comuni	27
Articolo 21 Modifiche alle attività del PAA ed invarianza del Corrispettivo	28
Articolo 22 Modifiche allo sciopero: classificazione e gestione	29
Articolo 23 Realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nell'oggetto dell'affidamento originario (lavori strumentali aggiuntivi).....	29
Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA	29
Articolo 24 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	29
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	30
Articolo 25 Ulteriori obblighi di ATO Toscana Costa	30
Articolo 26 Ulteriori Obblighi del Gestore	30
Articolo 27 Imposte, tasse, canoni.....	33
Articolo 28 Raccolta differenziata.....	33
Articolo 29 Commercializzazione ed avvio a recupero dei rifiuti differenziati soggetti alla responsabilità estesa del produttore e della frazione organica	33

Articolo 30	<i>Commercializzazione ed avvio a recupero delle ulteriori frazioni di rifiuti differenziati.....</i>	34
Articolo 31	<i>Diritti ed obblighi del Gestore relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati</i>	34
Articolo 32	<i>Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati</i>	35
Articolo 33	<i>Obblighi del Gestore relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento</i>	35
Articolo 34	<i>Gestione post operativa delle discariche.....</i>	35
Articolo 35	<i>Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi</i>	36
Articolo 36	<i>Gestione degli impianti.....</i>	36
Articolo 37	<i>Affidamenti a terzi di attività operative, forniture e servizi</i>	36
Articolo 38	<i>Beni strumentali al Servizio.....</i>	37
Articolo 39	<i>Presa in carico da parte del Gestore dei beni strumentali di proprietà di terzi al momento del subentro</i>	37
Articolo 40	<i>Gestione dei beni strumentali al Servizio</i>	38
Articolo 41	<i>Inventario dei beni strumentali al Servizio.....</i>	38
Articolo 42	<i>Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento.....</i>	39
Articolo 43	<i>Canoni e contributi a carico del Gestore</i>	39
Articolo 44	<i>Clausola di sostituzione.....</i>	39
Articolo 45	<i>Opere, impianti e altri beni strumentali da trasferire al gestore subentrante.....</i>	40
Articolo 46	<i>Passaggio del personale al Gestore</i>	40
Articolo 47	<i>Rapporto di lavoro del personale.....</i>	41
Articolo 48	<i>Prevenzione e sicurezza nello svolgimento del Servizio.....</i>	41
Articolo 49	<i>Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento.....</i>	41
Articolo 50	<i>Attività delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei consumatori ..</i>	42
Articolo 51	<i>Obblighi contabili del Gestore</i>	42
Articolo 52	<i>Certificazione di Qualità</i>	42
Articolo 53	<i>Certificazione del bilancio.....</i>	43
Titolo V	DISCIPLINA DEI CONTROLLI.....	43
Articolo 54	<i>Controlli di ATO Toscana Costa</i>	43
Articolo 55	<i>Strumenti di controllo ed obblighi del Gestore</i>	44
Articolo 56	<i>Programma di controlli</i>	45
Articolo 57	<i>Modalità di esecuzione delle attività di controllo</i>	46
Articolo 58	<i>Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.....</i>	46
Titolo VI	PENALI E SANZIONI.....	46
Articolo 59	<i>Penali.....</i>	46
Articolo 60	<i>Sanzioni</i>	47
Articolo 61	<i>Condizioni di risoluzione del contratto</i>	47
Articolo 62	<i>Condizione risolutiva.....</i>	48
Titolo VII	CESSAZIONE E SUBENTRO	48
Articolo 63	<i>Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente</i>	48

Articolo 64 <i>Trattamento del personale</i>	50
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI	50
Articolo 65 <i>Garanzie</i>	50
Articolo 66 <i>Assicurazioni</i>	51
Articolo 67 <i>Modalità di aggiornamento e modifica del contratto</i>	51
Articolo 68 <i>Divieto di cessione del Contratto</i>	52
Articolo 69 <i>Interpretazione del Contratto</i>	52
Articolo 70 <i>Foro competente</i>	52
Articolo 71 <i>Modalità delle comunicazioni</i>	52
Articolo 72 <i>Spese contrattuali, di registrazione e tributi</i>	52
Articolo 73 <i>Fase transitoria</i>	52
Articolo 74 <i>Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali</i>	53
Articolo 75 <i>Allegati</i>	53

L'anno [•], il giorno [•], del mese di [•],

- 1) l'**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa**, di seguito denominata anche "ATO Toscana Costa", "Ente di governo dell'Ambito", "Amministrazione affidante", con sede in Piazza Cavour n. 6 cap. 57126 Livorno (LI), Codice Fiscale 01712270493, in persona del suo Direttore generale e legale rappresentante, Sig. [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con delibera dell'Assemblea n. [•] del [•];

e

- 2) **RetiAmbiente S.p.A.**, di seguito denominata anche "Gestore" o "Gestore Unico del Servizio", "Contraente", con sede legale in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, C.F./PI: 02031380500, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con delibera del [•] del [•]

di seguito congiuntamente individuate anche come "le Parti",

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di ATO Toscana Costa n. 12 del 13/11/2020 con la quale è stato affidato, in modalità *in house providing*, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'Ambito di competenza alla società RetiAmbiente S.p.A. per anni 15 con decorrenza 01/01/2021 e termine 31/12/2035.

DATO ATTO che trattasi di affidamento preesistente al Dlgs 201/2022.

RICHIAMATO il contratto di servizio sottoscritto tra le Parti in data 17 novembre 2020, repertorio 60534.

RICHIAMATE le premesse del suddetto contratto di servizio che si confermano e di seguito si riportano integralmente:

VISTA:

- la Parte IV, Capo III, del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la L.R. 18/05/1998, n. 25 e s.m.i. recante: "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.*";
- la L.R. Toscana 22/11/2007, n. 61 ed in particolare l'art. 26 comma 6 ai sensi del quale: "*Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per l'approvazione del piano straordinario di cui all'articolo 27, comma 1, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*";
- la L.R. n. 69/2011 della Regione Toscana, recante "Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007", come successivamente modificata ed in particolare gli artt. 31 e 36.

VISTO:

- l'art. 3 *bis* (organizzazione territoriale) del d.l. 138/2011, come successivamente modificato;
- il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.*" ed in particolare gli artt. 4 e 16;
- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che comprende una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) oggetto di apposito regolamento e nella tassa sui rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

VISTO:

- lo Statuto dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa approvato con delibera dell'Assemblea n. 13 del 27/11/2012;
- l'atto costitutivo della società RetiAmbiente S.p.A. del 19/12/2011 giusto atto redatto in Pisa per Notaio, Dott. Massimo Cariello (rep. 18584/6623);
- lo statuto della Società RetiAmbiente S.p.a.;
- la delibera dell'Assemblea dei soci della società RetiAmbiente S.p.A. del 20/12/2019 n. 15;
- le Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che:

- l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, istituita con legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è un ente rappresentativo dell'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- l'Autorità, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 69/2011, svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio, la sua Assemblea ed il suo Direttore generale svolgono, rispettivamente, le funzioni di cui agli articoli 36 e 38 della medesima L.R. 69/2011;
- l'art. 36 della L.R. n. 69/2011 attribuisce all'Assemblea, oltre alle funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti, la scelta della forma di gestione, l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006 e l'approvazione della carta della qualità del servizio che il Gestore è tenuto ad adottare;
- RetiAmbiente S.p.A., è una società con capitale sociale interamente di proprietà pubblica, pari ad euro 21.537.393,00 i cui soci sono tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale ottimale Toscana Costa e verso i quali adotta il modello organizzativo in *house providing*;
- l'Assemblea di ATO Toscana Costa con la citata deliberazione n. 15 del 20.12.2019, sulla scorta ed in *continuum* con quanto già stabilito con le deliberazioni n. 14 del 19/12/2018 e n. 6 del 30/04/2019, ha fornito specifici indirizzi per la predisposizione delle linee guida da trasmettere a RetiAmbiente S.p.A. per la redazione del Piano Industriale e la definizione dell'assetto societario di gruppo, in funzione di un eventuale affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con la modalità dell'*in house* "pluri-partecipato" a controllo analogo congiunto, in via esclusiva da RetiAmbiente (Società Operative Locali – SOL) previo espletamento delle valutazioni di cui all'art.34 c. 20 del D.L. 179/2012 ed all'art. 192 D.Lgs. 50/2016;
- il Direttore Generale, con propria Determina n. 21 del 23.12.2019, in esito ed in considerazione del crono programma indicato nella suddetta delibera n. 15 del 20.12.2019, ha stabilito di dare seguito alla procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito, sulla base di un "Documento Tecnico Attuativo", d'ora in poi anche solo "D.T.A.";
- il DTA è stato predisposto in coerenza con le previsioni di cui al Piano Straordinario vigente, ma tenendo in considerazione le modificazioni e gli aggiornamenti intervenuti dalla data di approvazione del Piano Straordinario stesso avvenuta nel 2015, e con la finalità di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento aggiornato utile per elaborare la propria proposta di Piano Industriale;
- con la suddetta determinazione n. 21/2019, il Direttore Generale di ATO Toscana Costa ha approvato e trasmesso a RetiAmbiente S.p.A., oltre al Documento Tecnico Attuativo del Piano Straordinario vigente, anche le Linee Guida per la stesura del Piano Industriale e per la strutturazione organizzativa di RetiAmbiente S.p.A. secondo la modalità *in house providing*;
- con Determina n. 29 - Direttore Generale del 23.06.2020 avente ad oggetto: "*Procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei*

Comuni dell'Ambito. Relazione Sul Perimetro dell'affidamento" il Direttore, in coerenza con la delibera dell'Assemblea di ATO Toscana Costa n.15/2019, ha provveduto ad aggiornare e definire compiutamente, sulla base di atti acquisiti formalmente, il perimetro dei servizi e degli impianti oggetto dell'affidamento. Con lettera protocollo N.0001263/2020 del 23/06/2020 tutti i sindaci dell'ATO Toscana Costa sono stati informati dell'avvenuta approvazione della suddetta determinazione 29/2020, con invito alla sua consultazione sull'albo *on line* di ATO Toscana Costa;

- con successiva determina n. 55-DG del 20/10/2020, il Direttore Generale di ATO Toscana Costa ha approvato, in via cautelativa, l'aggiornamento della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020, mediante richiamo a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge, ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di 6 (sei) mesi sulle procedure di concordato preventivo. Ove effettivamente verificarsi questa possibilità si avrà un automatico differimento:
 - I. dei termini per il conferimento delle aziende di gestione, interessate da procedura di concordato preventivo (AAMPS S.p.A. Livorno, GEA s.r.l. area Garfagnana), nel Gestore Unico del Servizio e per il conseguente avvio del servizio di gestione integrata rifiuti urbani presso i Comuni indicati al paragrafo 4.9 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020;
 - II. dei termini per il possibile conferimento nel Gestore Unico del Servizio dell'azienda di gestione degli impianti di compostaggio e Trattamento Meccanico Biologico, CERMEC S.p.A. di Massa, interessata da procedura di concordato preventivo, con avvio della gestione del medesimo da parte del Gestore Unico come indicato al paragrafo 6.3 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020;
- come già previsto nella delibera dell'Assemblea di ATO Toscana Costa n. 15/2019, e come ribadito nella relazione oggetto della suddetta determina D.G. n. 29/2020, così come aggiornata con la successiva Determina n. 55-DG/2020, l'assetto di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani potrà effettivamente estendersi alla totalità dell'ambito attraverso passaggi successivi;
- per le motivazioni integralmente riportate nella determina n. 29-DG/2020 così come aggiornata con la successiva Determina n. 55-DG del 20/10/2020, pertanto:
 - fino al 31/12/2021 RetiAmbiente S.p.A. non opererà in via diretta il servizio nei Comuni di Carrara, Livorno, Massa, né gestirà l'impianto Cermec di Massa. Il servizio continuerà ad essere erogato, in via transitoria, dai Gestori operanti su detti territori alla data del 31/12/2020;
 - l'avvio del servizio di gestione integrata da parte del Gestore unico nell'area gestionale della Garfagnana (Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa Collemantina) è differito fino al 31.12.2025, salvo conferimento anticipato delle partecipazioni di GEA s.r.l. all'interno di RetiAmbiente spa previa intesa tra le parti (Comuni della Garfagnana, GEA s.r.l., RetiAmbiente S.p.A.);
 - fino al 31/12/2029, salvo risoluzione anticipata del contratto vigente, il servizio sul Comune di Lucca continuerà ad essere svolto dal Gestore Sistema Ambiente S.p.A., in ragione della salvaguardia concessa *ex lege*;
- alla luce di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di sei mesi sulle procedure di concordato preventivo, i termini per il conferimento nel Gestore Unico delle aziende di gestione del servizio interessate dalle procedure di concordato preventivo, nonché i termini per il conferimento nel Gestore Unico e/o l'avvio della gestione da parte del Gestore medesimo delle aziende di gestione degli impianti interessate dalle procedure di concordato, potranno subire un differimento di 6 (sei) mesi come specificatamente previsto con la suddetta determinazione n.55-DG/2020;
- con la delibera n. 12 del 13.11.2020 l'Assemblea di ATO Toscana Costa, a seguito dell'avvenuto svolgimento delle necessarie verifiche di legge, ha:
 - a) approvato la relazione, pubblicata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, contenente la positiva verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza

tecnico-economica preordinati all'affidamento diretto prevista dall'art. 34, comma 20, del decreto legge 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché la positiva valutazione ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i. sulla congruità economica dell'offerta di RetiAmbiente S.p.A. avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché l'individuazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- b) individuato, in via definitiva, quale scelta della modalità di affidamento del servizio sull'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa l'affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. società "in house";
- c) approvato il Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A., il Piano Economico Finanziario, il Disciplinare tecnico del servizio, lo schema di contratto di servizio ed i relativi allegati, lo schema di carta di qualità dei servizi;
- d) disposto l'affidamento a RetiAmbiente S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO Toscana Costa per 15 anni decorrenti dal 01/01/2021;
- l'organizzazione del servizio in essere, come confermata con il nuovo affidamento, risulta essere improntata a standard quali-quantitativi pienamente rispettosi - ed anzi significativamente migliorativi - dei criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014), assicurando conseguentemente la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, che risulta pertanto qualificabile come "verde" ai fini del monitoraggio dell'ANAC;
- l'Autorità ATO Toscana Costa e RetiAmbiente S.p.A. intendono conseguentemente disciplinare con il presente contratto di servizio i rapporti contrattuali ed economici relativi all'affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO;
- la società RetiAmbiente, che si presenta come un Gruppo societario, dato dalla stessa RetiAmbiente, in qualità di Capogruppo, e dalle SOL - Società Operative Locali già esistenti, nonché da quelle non ancora conferite, quando cesserà il periodo di salvaguardia o la "finestra temporale" concessa da ATO;
- la società RetiAmbiente svolgerà il servizio, o direttamente o avvalendosi delle SOL, per la gestione di tutti i servizi di igiene urbana e ambientale e la raccolta dei rifiuti;
- contestualmente all'affidamento del servizio a RetiAmbiente, o entro 30 gg. dalla sottoscrizione, La società RetiAmbiente provvederà alla sottoscrizione dei contratti con le SOL, che contengono le modalità e condizioni tecniche ed economiche con le quali viene svolto il servizio dalle società controllate, per conto della Capogruppo, in un certo territorio dell'ambito;
- il contratto avrà un contenuto minimo e necessario, valido per tutte le SOL, salvo servizi aggiuntivi che ogni singola SOL dovesse chiedere per sé stessa o per singoli comuni serviti;
- l'ATO Toscana Costa, in forza della delibera n. 12 del 13.11.2020 d'Assemblea sopra richiamata provvederà ad inoltrare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto ai sensi de punto 9.2 delle Linee guida ANAC n° 7.

DATO ATTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con provvedimento del 5 dicembre 2022, ha iscritto i Comuni dell'ATO Toscana Costa nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" *in house* ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 all'epoca vigente.

VISTI:

- il D.lgs n. 201 del 23 dicembre 2022 avente ad oggetto il *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*;
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto il *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."*

VISTA in particolare la deliberazione ARERA 385/2023/R/RIF con oggetto: *"Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti"*

urbani” ed il suo Allegato A contenente: “schema tipo di contratto di servizio - disposizioni sui contenuti minimi essenziali”:

PRESO ATTO che la deliberazione 385/2023/R/RIF prevede che “i contratti in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi da ARERA dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024”;

DATO ATTO che l’Allegato n. 2: Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A. e suoi allegati (compreso il PEFA) e l’Allegato n. 4: Ricognizione del personale ex art. 202, comma 6, D. Lgs. 152/2006 e suoi allegati restano quelli già approvati con il contratto sottoscritto in data 17 novembre 2020, repertorio 60534 e pertanto non vengo materialmente allegati.

DATO ATTO che in aggiunta agli adeguamenti richiesti da ARERA ed anche in relazione ad essi si è provveduto ad alcuni ulteriori aggiornamenti al fine di ottenere una maggiore coerenza complessiva del testo contrattuale e, con la stessa motivazione, si è provveduto ad effettuare aggiornamenti al Disciplinare Tecnico del Servizio.

ACCETTANO E CONDIVIDONO

il contratto di servizio tra di loro sottoscritto in data 17 novembre 2020, repertorio 60534, reso, come segue, conforme allo schema tipo di cui all’allegato A della suddetta deliberazione ARERA 385/2023/R/RIF e pertanto

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

convengono e stipulano quanto segue:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa, con particolare riferimento a quella in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006, **dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ratione temporis vigente**, nonché le definizioni di cui al successivo comma 2.

2. Qui di seguito si riportano le definizioni che assumono particolare rilievo ai fini di una immediata e corretta interpretazione del presente contratto, che nel caso siano di natura normativa sono indicate nella versione attualmente vigente, precisandosi sin d’ora che l’eventuale variazione del testo normativo comporterà l’automatico adeguamento anche della corrispondente definizione qui riportata:

Norme Di Riferimento – Soggetti – Territorio Servito:

- “ARERA”: indica l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- “ATO” o “Ambito”: l’ambito geografico in cui sarà erogato il Servizio oggetto del presente Contratto, corrispondente all’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, costituito dal territorio dei Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l’esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, così come delimitato dalla L.R. n. 69/2011 e dagli ulteriori provvedimenti approvati in esecuzione di detta legge;
- “ATO Toscana Costa” o “Ente di governo d’Ambito” o “Amministrazione affidante”: è il soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ed indica l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa istituita dalla L.R n. 69/2011 che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell’ambito, nonché di controllo e monitoraggio;

- “Codice contratti pubblici”: indica il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- “Contratto”: indica il presente contratto, unitamente ai suoi allegati, che regola l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, stipulato tra l’ATO Toscana Costa ed il Gestore;
- “Decreto”: indica il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- “Gestore”, “Gestore unico”, “Gestore del servizio”, “Contraente”: è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono. Non sono considerati gestori i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti come individuati dall’Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario. Indica, in particolare, la Società RetiAmbiente S.p.A., operatore economico a cui ATO Toscana Costa ha affidato in modalità *house providing* il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente contratto; nell’ambito di quest’ultimo, i termini di cui sopra individuano altresì le società operative locali (SOL), interamente controllate da RetiAmbiente S.p.A. (Capogruppo), di cui quest’ultima si avvale per lo svolgimento del Servizio nelle diverse aree territoriali;
- “Gestore subentrante” o “Gestore entrante”: indica il soggetto cui sarà affidata la gestione del Servizio al termine dell’affidamento disciplinato dal presente Contratto o in caso di sua cessazione anticipata;
- “Società Operativa Locale” o “SOL”: indica la società facente parte del Gruppo RetiAmbiente e da quest’ultima integralmente controllata a cui viene demandato lo svolgimento dei servizi di raccolta ed igiene urbana su uno o più Comuni.

Materiali – Infrastrutture – Operazioni Sulla Raccolta e Trattamento:

- “Avvio a recupero”: operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;
- “Centro del riuso”: apposito spazio organizzato e strutturato per l’esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo in conformità alla vigente normativa;
- “Centro di raccolta”: Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- “Commercializzazione”: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate;
- “Compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- “Gestione integrata dei rifiuti” o “servizio integrato di gestione”: comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento; l’attività di trattamento e recupero; l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- “Preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- “*Prevenzione*”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- “*Raccolta differenziata*”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- “*Recupero*”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- “*Riciclaggio*” o “*riciclo*”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- “*Rifiuto*”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- “*Rifiuto bio-stabilizzato*”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- “*Rifiuti urbani*”: i rifiuti classificati come urbani, come indicato all'art. 183, comma 1, lettera b) ter, del d.lgs 152/2006, ossia:
 1. rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 3. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3), 4) e 5).
 - 6-bis rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
- “*Riutilizzo*”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- “*Smaltimento*”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- “*Spazzamento e lavaggio strade*”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di

sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

Atti di Programmazione e Disciplina del Servizio:

- *“Disciplinare Tecnico del Servizio”* o *“DTS”*: è il documento, l’Allegato n. 1 al presente contratto, che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l’erogazione del Servizio affidato;
- *“Documento Tecnico Attuativo”* o *“DTA”*: indica il Documento approvato dal Direttore Generale di ATO Toscana Costa con Determina n. 21-DG del 23.12.2019. Il DTA è stato predisposto in coerenza con le previsioni del Piano Straordinario vigente, e con la finalità di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento aggiornato ed utile per elaborare la propria proposta di Piano Industriale;
- *“Piano d’Ambito”*: documento di programmazione disciplinato dall’art. 27 dalla LR della Toscana 18 maggio 1998, n.25 e s.m.i. che si basa sull’analisi esistente contenuta nel piano regionale. Tale Piano deve essere approvato da ATO Toscana Costa con i contenuti e nei termini previsti dal suddetto articolo.
- *“Piano Industriale”* o *“PI”*: indica il Piano Industriale proposto da RetiAmbiente S.p.A. ed approvato da ATO Toscana Costa, Allegato n. 2 del presente Contratto, che contiene tra i suoi allegati il Piano economico finanziario di affidamento (PEFA);
- *“Piano Straordinario”* o *“PS”*: indica il Piano vigente approvato ed aggiornato con deliberazione dell’Assemblea di ATO Toscana Costa n. 11 del 6.7.2015, con avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. n. 30 del 29/7/2015 dell’informazione sulla decisione finale ai sensi dell’art. 28 della L.R. n.10/2010, e pubblicazione del relativo avviso di cui al comma 4 dell’art. 27 bis della L.R.T. 61/2007 e s.m.i. sul BURT n. 42 parte II del 21.10.2015;

Perimetro del Servizio:

- *“Perimetro base”*: indica il territorio su cui il Gestore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con il presente contratto a partire dal 01/01/2021 e corrispondente con il territorio dei Comuni nel dettaglio indicati nel DTS;
- *“Perimetro differito”*: indica il territorio su cui il Gestore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con il presente Contratto successivamente al 31/12/2021 e corrispondente al “perimetro base” con l’aggiunta dei territori dei Comuni nel dettaglio indicati nel DTS e con le tempistiche ivi indicate;
- *“Perimetro completo”*: indica il territorio complessivo e definitivo su cui il Gestore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con il presente Contratto, corrispondente all’ATO Toscana Costa. Il Gestore opererà sul “Perimetro completo” nel momento in cui il “Perimetro differito” sarà integrato dal territorio del Comune di Lucca, ciò avverrà quando cesseranno gli effetti del contratto di servizio tra il Comune e la società Sistema Ambiente S.p.A.;

Servizio – Lavori - Fasi Attuative del Servizio:

- *“Adempimenti preliminari all’avvio del Servizio”*: indica le attività che il Gestore è obbligato a porre in essere a partire dalla firma del presente Contratto per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secondo le tempistiche di subentro ai gestori uscenti previste nel presente Contratto, all’erogazione del Servizio nei Comuni dell’ATO;
- *“Fase di start up”* o *“Fase di riorganizzazione dei servizi”*: è l’arco temporale, quantificato nei successivi 36 mesi dall’effettivo avvio del Servizio nel singolo Comune, entro cui il Gestore è obbligato a concludere, nel Comune stesso, la riorganizzazione dei servizi di raccolta e igiene urbana, per adeguarli alle previsioni del Piano industriale nel rispetto di quanto regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio;

- “*Piano Annuale delle Attività*” o “*PAA*”: indica il piano, con carattere previsionale, redatto annualmente dal Gestore per definire puntualmente le modalità attuative del Servizio nell’anno di riferimento nel rispetto di quanto previsto nel Piano Industriale e regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio;
- “*Progettazione e realizzazione di impianti e/o infrastrutture*”: indica le prestazioni strumentali allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti specificati nel DTS che il Gestore dovrà svolgere direttamente, o indirettamente mediante terzi selezionati secondo le procedure previste dalla legge. Esse dovranno essere svolte direttamente dal Gestore oppure da soggetti terzi individuati dal Gestore in base alla normativa vigente;
- “*Referente dell’impresa*”: indica il soggetto nominato dal Gestore, avente il compito di rappresentare l’affidatario nei rapporti con ATO Toscana Costa;
- “*Servizio affidato*” o “*Servizio*”: è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
- “*Servizi base*”: sono i servizi erogati in via esclusiva dal Gestore dettagliatamente individuati nel DTS. Il Gestore ne deve obbligatoriamente garantire l’erogazione sui Comuni serviti per tutta la durata del presente contratto nella misura e nelle modalità contenute nel PI, in accordo agli *standard* definiti nel DTS e secondo le modalità operative definite annualmente nel PAA;
- “*Servizi aggiuntivi a richiesta*”: sono i servizi erogati dal Gestore, dettagliatamente individuati nel DTS e definiti al successivo articolo 5;
- “*Servizi aggiuntivi programmabili*”: servizi aggiuntivi erogati dal Gestore, richiesti dai Comuni o da ATO Toscana Costa a monte della pianificazione finanziaria annuale;
- “*Servizi aggiuntivi non programmabili*”: servizi aggiuntivi erogati dal Gestore, richiesti dai Comuni o da ATO Toscana Costa in corso d’anno, non inclusi, in quanto non programmabili, nel Piano annuale delle attività e nella pianificazione finanziaria dell’anno corrente. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga ad erogarli nella quantità che gli viene richiesta e sulla base di una valutazione di coerenza tra quantità di servizio e costo proposto;
- “*Sistema gestionale duale*” e “*Sistema Informativo Territoriale*”: indicano i Sistemi software allestiti dal Gestore e messi a disposizione di ATO Toscana Costa al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo delle attività gestionali, le cui specifiche sono individuate nel capitolo IX del DTS, dell’Allegato n. 1 al presente Contratto;

Regolazione e tariffazione:

- “*Carta della qualità*”: è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- “*Corrispettivo*”: indica il compenso spettante al Gestore a remunerazione delle attività oggetto del presente contratto ed è determinato secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR) *pro tempore* vigente;
- “*MTR*” indica il metodo tariffario rifiuti definito da ARERA *pro tempore* vigente;
- “*Piano economico finanziario di affidamento*” o “*PEFA*”: documento, allegato al PI, che riporta con cadenza annuale e per l’intero periodo di durata dell’affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Approvato in sede di affidamento come allegato al PI ed approvato con deliberazione dell’Assemblea di ATO Toscana Costa n. 12 del 13/11/2020 e soggetto, ove necessario, ad aggiornamento secondo quanto previsto dal presente contratto.
- “*TARI*”: è la tariffa istituita ai sensi dell’articolo 1, commi 639 e 651, della legge 147/13, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel d.P.R. 158/99 (TARI

presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99 (tributo puntuale);

- “*Tariffa corrispettiva*”: è la tariffa istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge 147/13;
- “*Tariffazione puntuale*”: è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 651, legge 147/13 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99;
- “*TQRIF*”: è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato da ARERA con deliberazione 15/2022/R/RIF ed è contenuto nell’allegato A della stessa deliberazione;
- “*Utente*”: è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;
- “*Utenza*”: è l’immobile o l’area soggetta a tariffazione come definita all’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017;
- “*Varianti ai Servizi base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta*”: indicano le modifiche ai Servizi base e/o ai Servizi aggiuntivi a richiesta rispetto ai Servizi base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta indicati nel Piano Industriale approvato e nelle relative schede dei servizi.

Articolo 2¹

Oggetto e finalità

1. Con il presente contratto, avente ad oggetto il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito, anche solo “Servizio”), di cui all’art. 183, comma b bis, lett. ll) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (nel seguito, anche solo “Decreto”), le Parti si impegnano, per la durata dell’affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, ATO Toscana Costa si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell’eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo articolo 11, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite da ATO Toscana Costa in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti da ATO Toscana Costa (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

¹ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.

- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2, lettera a), fornendo ad ATO Toscana Costa tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3²

Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello *in house providing* in adempimento alla deliberazione dell'Assemblea di ATO Toscana Costa n. 12 del 13/11/2020 nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.
2. Il Gestore assume il rischio operativo derivante dall'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.
3. L'affidamento è effettuato garantendo che il Servizio sia rispettoso delle norme di attuazione contenute nel Decreto, della regolazione di ARERA, di quanto contenuto nel Disciplinare Tecnico del Servizio, all'Allegato n.1 del presente contratto e d'ora in poi definito anche solo "DTS", e venga reso secondo le modalità attuative definite nel Piano Industriale, all'Allegato n. 2 del presente Contratto e d'ora in poi definito anche solo "PI".
4. Il Servizio ha ad oggetto le attività di cui al successivo articolo 4, da svolgersi alle condizioni indicate nel presente contratto e nei relativi allegati.
5. Il Gestore si obbliga ad erogare il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, dalle disposizioni di legge, dai provvedimenti di regolazione emanati da ARERA *ratione temporis* vigenti, dagli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati in materia di rifiuti urbani ed assimilati, *ratione temporis* vigenti, approvati da ATO Toscana Costa e dagli enti pubblici competenti ai sensi di legge, nonché dai regolamenti comunali, *ratione temporis* vigenti.
6. La società RetiAmbiente, nel rispetto ed alle condizioni di quanto previsto nel PI, svolgerà il Servizio comprendente le attività specificate al successivo articolo 4, direttamente o avvalendosi delle proprie Società Operative Locali, d'ora in poi definite anche solo "SOL".
7. La società RetiAmbiente (Capogruppo), entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, provvede alla sottoscrizione con le SOL dei contratti contenenti le modalità e le condizioni tecniche ed economiche con le quali esse svolgeranno il Servizio, per conto della Capogruppo, in un certo territorio dell'Ambito. Ove in vigenza del presente contratto si dovessero aggiungere delle SOL o dovesse avvenire una fusione tra di esse, la società RetiAmbiente dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla loro operatività, provvedere alla sottoscrizione del predetto contratto.

Articolo 4³

Perimetro del Servizio affidato

1. Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto, che include lo spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta e trasporto dei rifiuti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, quindi l'intero perimetro regolato da ARERA, è costituito dall'insieme delle seguenti attività che il Gestore medesimo dovrà svolgere secondo le specifiche operative, le prescrizioni tecniche e gli *standard* di esecuzione contenuti nel DTS:

- a) Servizi base;
- b) Servizi aggiuntivi a richiesta, complementari ai servizi base;

² Articolo 2 del contratto di servizio originario con revisioni.

³ Articolo 3 del contratto di servizio originario con revisioni.

- c) Gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali (strumentali) al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO e nella disponibilità del Gestore a partire dalla data di decorrenza del presente contratto e di quelli realizzati e acquisiti nel corso del presente contratto;
 - d) Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Straordinario, nel DTA e nel DTS, secondo le tempistiche e nel dettaglio descritti nel Piano Industriale. È ricompresa anche la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per i quali il Gestore è stato individuato da ATO Toscana Costa quale Soggetto realizzatore come da convenzione allegata al presente contratto, nonché di ulteriori interventi cofinanziati da contributi pubblici per i quali al Gestore, nel corso del Contratto, venga assegnato il ruolo di soggetto realizzatore.
- 2. L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa (d'ora in poi anche solo "ATO"), comprendente i Comuni delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.**
- 3. Il Gestore subentrerà nella gestione dei Comuni dell'ATO con la scansione temporale di cui al successivo articolo 8.**
- 4. Le attività affidate con riferimento a ciascun Comune dell'ATO sono quelle indicate al comma 1, fatta salva la possibilità per i Comuni che applicano la tari tributo di gestire in proprio il servizio gestione tariffe e rapporti con gli utenti.**
- 5. Costituiscono, ai sensi della regolazione di ARERA, attività esterne al Servizio a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la derattizzazione, la disinfestazione zanzare, lo spazzamento e sgombero della neve, la cancellazione scritte vandaliche, la defissione di manifesti abusivi, la gestione dei servizi igienici pubblici, la gestione del verde pubblico e la manutenzione delle fontane. Il Gestore può stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni per l'affidamento di tali attività, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, nonché compatibilmente con l'affidamento *in house providing*.**

Articolo 5⁴

Servizi base e Servizi aggiuntivi a richiesta

- 1. I servizi base sono quelli in dettaglio elencati nel capitolo III del DTS ed il Gestore ne deve obbligatoriamente garantire l'erogazione sui Comuni serviti per tutta la durata del presente Contratto nella misura, con le modalità e nel rispetto degli *standard* definiti nel DTS, come poi dettagliate annualmente nel "Piano annuale delle attività" (PAA) di cui al successivo articolo 10.**
- 2. I servizi aggiuntivi a richiesta sono quelli in dettaglio elencati nel capitolo III del DTS e sono complementari ai servizi base. Come questi ultimi sono erogati in via esclusiva ed obbligatoria dal Gestore ma con la differenza che la loro erogazione avviene solo se richiesta dalle Amministrazioni comunali, nella quantità da esse desiderata. Per la prima annualità del Servizio, se non diversamente richiesto dai Comuni, i servizi aggiuntivi previsti sono quelli inclusi nel PI e nelle schede comunali di cui all'Allegato n. 2 al presente Contratto, dettagliati nel Primo "Piano annuale delle attività" (PAA).**
- 3. I Servizi, per tenere conto delle richieste dei Comuni che possono variare da un anno all'altro, sono per tutta la durata del Contratto annualmente programmati e dimensionati nel PAA nel rispetto di quanto previsto nel PI e regolamentato nel DTS.**
- 4. Ove, eccezionalmente, nel corso dell'anno i Comuni abbiano la necessità di servizi in quantità ulteriori rispetto a quelle programmate nel PAA, dovranno farne richiesta ad ATO Toscana Costa**

⁴ Articolo 4 del contratto di servizio originario.

per le valutazioni necessarie, al fine di verificarne la compatibilità e il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione e tenendo conto di quanto prevede il metodo MTR *pro tempore* vigente.

5. Le modalità e le tempistiche per recepire le richieste dei singoli Comuni relative all'erogazione annuale dei servizi, nell'ambito della redazione del Piano Annuale delle Attività, sono indicate nel successivo articolo 10.

Articolo 6⁵

Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti

1. Tra le attività di cui al comma 1, lett. c) del precedente articolo 4, che il Gestore deve, anche avvalendosi di soggetti esterni, utilizzando criteri di scelta di natura pubblicistica, svolgere, in coerenza all'art. 202, comma 5, del Decreto, vi è la progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Industriale, che ne fissa anche le relative tempistiche di realizzazione e avvio. Tra le attività di cui al comma 1, lett. c) del precedente articolo 4, è ricompresa anche la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per i quali il Gestore è stato individuato da ATO Toscana Costa quale Soggetto realizzatore come da convenzione allegata al presente contratto, nonché di ulteriori interventi cofinanziati da contributi pubblici per i quali al Gestore, nel corso del Contratto, venga assegnato il ruolo di soggetto realizzatore.

2. La progettazione delle infrastrutture e degli impianti dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione *ratione temporis* vigenti e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e sopravvenuta in materia.

3. In caso di modifiche sostanziali che determinino scostamenti motivati dei costi rispetto alla previsione di cui al PI, ATO Toscana Costa procederà alla revisione del Corrispettivo, secondo le procedure indicate al Titolo II del presente contratto.

4. ATO Toscana Costa dovrà, per quanto di sua competenza, accertare la rispondenza degli investimenti da realizzare agli strumenti di pianificazione/programmazione regionali o di Ambito ed all'oggetto del presente Contratto.

5. Il Gestore realizza le infrastrutture e gli impianti nel rispetto delle norme pubblicistiche in materia di appalti, ivi compresi gli strumenti di partenariato pubblico – privato, nonché della tempistica prevista nel PI.

6. Ove per esigenze di pianificazione regionale o di Ambito, o per ragioni di interesse pubblico, le infrastrutture e gli impianti previsti nel PI, ancora da realizzare non si rendano più necessari, di ciò si darà formale approvazione nelle revisioni degli strumenti di programmazione d'Ambito e si dovrà conseguentemente rimodulare il PI alla luce delle variazioni derivanti dalla mancata realizzazione degli impianti previsti; in ogni caso, nulla è dovuto al Gestore per la mancata costruzione e gestione, salvo per i costi già eventualmente sostenuti dallo stesso.

Articolo 7⁶

Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento del Servizio disciplinato dal presente contratto, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lett. c), dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006, è di anni 15 (quindici), decorrenti dal 01/01/2021 e quindi fino al 31/12/2035.

2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del Servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può tuttavia essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

⁵ Articolo 5 del contratto di servizio originario con revisioni.

⁶ Articolo 6 del contratto di servizio originario con revisioni.

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

3. Alla scadenza naturale del Contratto o alla scadenza del Contratto per cessazione anticipata, il Gestore è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del Servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli *standard* minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni, corrispettivo e prezzi unitari disciplinati nel Contratto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo Gestore. In tal caso nessun indennizzo o compenso aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto nel Contratto per lo svolgimento del Servizio, potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla sua prosecuzione, salvo l'ordinario pagamento delle prestazioni eseguite. ATO Toscana Costa avvia le procedure di individuazione del nuovo Gestore almeno 12 (dodici) mesi prima della data di naturale scadenza del presente Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta cessazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del Contratto e il subentro del nuovo Gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nel Servizio esclusivamente previa comunicazione ed autorizzazione espressa da parte di ATO Toscana Costa. Di tali investimenti sarà riconosciuta al Gestore la parte effettivamente realizzata nei limiti di quanto previsto dai provvedimenti ARERA *ratione temporis* vigenti.

Articolo 8⁷

Termini di avvio del Servizio

- 1. Il Gestore con la sottoscrizione del Contratto si impegna a svolgere il Servizio all'interno del territorio dell'ATO secondo le specifiche operative e le prescrizioni tecniche previste dal DTS.
- 2. A partire dal 01/01/2021, data di decorrenza del Contratto, e fino alla sua scadenza, il Gestore dovrà erogare il Servizio sui Comuni dell'ATO elencati nel capitolo VII del DTS.
- 3. A partire dal 01/01/2022, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore, in aggiunta ai Comuni di cui al precedente comma, dovrà avviare l'erogazione del Servizio anche nei confronti dei Comuni dell'ATO elencati nel capitolo VII del DTS.
- 4. A partire dal 01/01/2024, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore, in aggiunta ai Comuni di cui ai precedenti commi 2 e 3, dovrà avviare l'erogazione del Servizio anche nei confronti dei Comuni dell'ATO elencati nel capitolo VII del DTS.
- 5. A partire dal 01/01/2025, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore, in aggiunta ai Comuni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, dovrà avviare l'erogazione del Servizio anche nei confronti dei Comuni dell'ATO elencati nel capitolo VII del DTS.
- 6. A partire dal 01/01/2030, o in data antecedente in caso di risoluzione anticipata del relativo contratto di servizio, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore avvierà l'erogazione del Servizio anche sul Comune di Lucca, arrivando così a fornire il Servizio su tutti i Comuni dell'ATO.
- 7. Alla luce di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di 6 (sei) mesi sulle procedure di concordato preventivo, i termini per il conferimento nel Gestore Unico delle aziende di gestione del servizio

⁷ Articolo 7 del contratto di servizio originario con revisioni.

interessate dalle procedure di concordato preventivo, nonché i termini per il conferimento nel Gestore Unico e/o l'avvio della gestione da parte del Gestore medesimo delle aziende di gestione degli impianti interessate dalle procedure di concordato, potranno subire un differimento di 6 (sei) mesi come specificatamente previsto con la suddetta Determina n. 55-DG del 20/10/2020.

8. I servizi di cui al presente contratto sono espletati su aree pubbliche, ovvero su quelle private soggette ad uso pubblico, essendo escluso l'obbligo per il Gestore di espletare tali servizi in aree private, salvo diversi accordi tra Gestore, Amministrazioni Comunali ed ATO Toscana Costa, come meglio specificato nel DTS.

7. Ove per uno o più Comuni le date di subentro di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dovessero per qualsiasi ragione essere anticipate, il Gestore si impegna ad erogare il Servizio a partire dal nuovo termine anticipato al fine di evitare interruzioni di servizio pubblico. In caso di subentro anticipato la comunicazione dovrà pervenire mediante PEC almeno 6 (sei) mesi antecedenti l'avvio del servizio da parte del Gestore in modo da garantire a quest'ultimo un tempo congruo per poter organizzare il servizio.

8. Nel caso di prestazione anticipata del Servizio ai sensi del precedente comma, il Corrispettivo in favore del Gestore sarà conseguentemente adeguato.

9. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita, oltre che negli atti di pianificazione d'Ambito, tramite la revisione, per quanto necessario, del presente contratto e dei suoi allegati.

Articolo 9⁸

Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio

1. Per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secondo le tempistiche definite nell'articolo 8, all'erogazione del Servizio nei Comuni dell'ATO, il Gestore è obbligato a porre in essere, a partire dalla firma del presente Contratto per i subentri di cui al comma 2 del precedente articolo 8 e con l'anticipo temporale necessario ad assicurare il loro svolgimento per i subentri di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 8, i seguenti adempimenti:

- a) perfezionare il passaggio del personale proveniente dalle gestioni uscenti come individuato nell'Allegato n. 4 al presente Contratto sulla base della ricognizione svolta da ATO Toscana Costa alla data del 30 aprile 2020 ai sensi dell'art. 202, comma 6, del Decreto e come risultante dalla Determina n. 38-DG del 09.07.2020 "ricognizione del personale effettuata ai sensi dell'art. 202, comma 6, del D.lgs. 152/2006 - presa d'atto" e successive di integrazione n. 44-DG del 28.07.2020 e n. 54-DG del 05.10.2020. Per quanto riguarda il personale dipendente di soggetti che svolgono servizi che passeranno obbligatoriamente in capo al Gestore e che non siano dipendenti delle SOL, il Gestore stesso dovrà provvedere in autonomia ai sensi di legge.
- b) svolgere tutte le attività e gli adempimenti formali, ivi comprese gli atti convenzionali, per il trasferimento e/o messa a disposizione, dei beni e delle attrezzature, necessari ai fini dello svolgimento del Servizio e di proprietà dei Gestori uscenti, dei Comuni o altri enti, accettandoli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna come da relativo verbale contenente tutta la documentazione tecnico – amministrativa necessaria alla prosecuzione del servizio. Nel caso di mancata consegna di detta documentazione o in cui siano necessari interventi di natura tecnico-amministrativa su impianti, attrezzature, beni mobili ed automezzi e quant'altro necessario per consentire il corretto esercizio dell'impianto, quest'ultimo non passerà al Gestore fin tanto che non sarà completato il relativo *iter* di adeguamento. Resta inteso che, fermo restando la necessità di assicurare continuità del servizio da parte del Gestore uscente, durante tale periodo le spese eccedenti rispetto a quelle preventivate sostenute dal Gestore sono interamente a carico del Gestore uscente. Parimenti il Gestore dovrà provvedere alla stipula, con i Titolari di impianti, degli atti necessari per la presa

⁸ Articolo 8 del contratto di servizio originario.

in consegna degli impianti medesimi e delle altre dotazioni patrimoniali ai fini della loro gestione e del loro utilizzo nello svolgimento del servizio. A questo scopo i Titolari di impianti, i Gestori uscenti e il Gestore predisporranno i relativi inventari manlevando ATO Toscana Costa da qualsivoglia responsabilità. Ove avvenga il trasferimento della proprietà, il Gestore provvederà a versare a ciascun Gestore uscente proprietario il relativo indennizzo, da determinarsi di comune accordo tra il Gestore ed il proprietario. Nel caso in cui tra i Soggetti precedenti non sia possibile raggiungere tale accordo, essi provvederanno a nominare un Perito che effettuerà la valutazione del bene. Se non vi fosse accordo neppure sulla nomina del Perito, tale nomina sarà riservata ad ATO Toscana Costa. I Gestori uscenti e il Gestore potranno concordare le modalità di pagamento attraverso la corresponsione di un importo periodico, per un tempo definito. Il Gestore dovrà altresì corrispondere ai Gestori Uscenti e/o ai Titolari di impianti eventuali canoni o contributi periodici ove stabiliti in atti stipulati da ATO Toscana Costa o da altri Soggetti aventi titolo.

Nel caso in cui, a causa di eventi imprevedibili al momento della stipula del presente contratto, tutte le attività e gli adempimenti formali relativi a quanto sopra previsto non potessero essere perfezionati entro l'avvio del Servizio, il Gestore dovrà provvedervi entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dall'avvio della gestione integrata di Ambito: in tal caso e ferma restando la titolarità e la responsabilità nella gestione del servizio integrato in capo al Gestore, il Gestore medesimo potrà predisporre, in via di eccezionalità e previo nulla osta da parte di ATO Toscana Costa, accordi temporanei con i proprietari ed i soggetti gestori uscenti di tali beni e/o attrezzature, al fine di garantire la continuità del servizio per il semestre così come sopra determinato. Il trasferimento e/o la messa a disposizione di cui al presente punto avverrà alle stesse condizioni economiche attualmente praticate dal Gestore uscente.

- c) aggiornare o stipulare *ex novo* le convenzioni con i Titolari degli impianti di trattamento/smaltimento esterni al perimetro della presente contratto, ove previsto nel PI;
- d) effettuare il rinnovo, la voltura, il subentro nelle certificazioni, polizze, autorizzazioni, nonché predisporre la documentazione e gli adempimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per gli impianti oggetto di subentro e per le attività esercitate negli impianti oggetto di trasferimento;
- e) effettuare tutte le attività, gli allestimenti tecnici e gli adempimenti attinenti alle procedure di verifica e controllo previsti nel capitolo IX del DTS, incluso l'avvio della predisposizione del sistema gestionale duale e del Sistema informativo Territoriale che dovrà pienamente implementato entro i termini indicati nel DTS;
- f) svolgere ogni ulteriore operazione che si renda comunque necessaria o opportuna per l'avvio del Servizio, anche se non espressamente elencata o prevista nel presente contratto.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto, il Gestore predispone e presenta ad ATO Toscana Costa la proposta del Primo Piano Annuale delle Attività, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

3. ATO Toscana Costa:

- a) collabora con il Gestore, ferma restando l'assenza di qualsiasi responsabilità in ordine alle condizioni di fatto e di diritto dei beni e attrezzature oggetto di trasferimento, all'esecuzione delle attività di cui al precedente comma ed in particolare nelle relazioni e nei rapporti con i Comuni, con i Gestori uscenti e con i Titolari di impianti, nonché con le Autorità competenti;
- b) coadiuva il Gestore nell'acquisizione presso gli Enti locali, i Gestori uscenti ed i Titolari di impianti di tutta la documentazione necessaria ed utile a dare attuazione agli impegni assunti.

4. Nonostante le azioni di collaborazione e coadiuvazione di cui al precedente comma e fermo restando i termini fissati all'articolo 8 del presente contratto per l'avvio del Servizio, nel caso in cui i Gestori uscenti, i Comuni, i Titolari degli impianti ritardino, in maniera immotivata, a porre in

essere le azioni necessarie agli adempimenti preliminari all'avvio del Servizio, ATO Toscana Costa è sollevata da qualsivoglia responsabilità nei confronti del Gestore. Nel caso in cui il Gestore valuti che i suddetti ritardi possano inficiare il rispetto dei termini di cui all'articolo 8, è tenuto a darne immediata comunicazione ad ATO Toscana Costa per le azioni di sua competenza. A partire dalla comunicazione il Gestore è sollevato da qualsivoglia responsabilità. Resta inteso che il mancato trasferimento o messa a disposizione degli impianti da parte dei Comuni autorizzerà il Gestore a proporre revisioni nel PAA o ulteriori interventi tenuto conto degli effetti che il mancato trasferimento potrà implicare sulla corretta applicazione del PI.

Articolo 10⁹

Piano annuale delle attività

1. Il Gestore è obbligato a predisporre e presentare ad ATO Toscana Costa e, per quanto riguarda i servizi effettuati sui singoli territori, a ciascun Comune, entro il 31(trentuno) ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento la proposta di Piano annuale delle attività (PAA), in conformità ai contenuti del PI e del DTS e della relativa pianificazione economica e finanziaria. Per il primo anno contrattuale si veda la previsione di cui al precedente articolo 9, comma 2.
2. L'obbligo di predisporre e presentare la proposta di PAA è in capo al Gestore per ciascuna delle annualità di validità del presente Contratto.
3. Il PAA, in conformità alle prescrizioni contenute nel DTS, costituisce un documento di maggior dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli *standard* contenuti nel PI e contiene in particolare l'indicazione delle quantità di Servizio e delle modalità attuative per l'anno a cui si riferisce nel rispetto di quanto previsto nel PI e regolamentato nel DTS, e la previsione del relativo costo.
4. Il PAA dovrà avere il seguente contenuto minimale:
 - a) descrizione del territorio, Piani di lavoro, relative quantità di servizio (in termini di fabbisogni di mezzi, personale e attrezzature) e modalità attuative di dettaglio dei Servizi base ed aggiuntivi per tipologia e per singolo Comune previsti nell'anno a cui il PAA si riferisce;
 - b) quadro economico derivato dai Piani di lavoro, sia secondo le componenti di costo di cui al MTR *ratione temporis* vigente, sia esplicitando per ciascuna attività/servizio effettuati e descritti nel PAA, i relativi costi, evidenziando il dettaglio risultante dal dimensionamento in termini di fabbisogni di personale, mezzi, attrezzature, costi generali, etc., sulla base dei relativi costi unitari applicati secondo la tabella di cui DTS;
 - c) schema Generale di Gestione dei rifiuti di dettaglio per l'anno di riferimento, ed elementi di revisione ed aggiornamento rispetto agli Schemi contenuti nel DTA e nel PI; lo schema è definito sulla base degli obiettivi e dei criteri tecnici, ambientali ed economici di allocazione dei flussi definiti annualmente da ATO Toscana Costa e nel rispetto della pianificazione;
 - d) previsione per singolo Comune della quota sui ricavi dalle raccolte differenziate spettanti secondo i criteri definiti nel DTS, verificatane la loro coerenza con il MTR ARERA *ratione temporis* vigente;
 - e) previsione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) sulla base delle quantità stimate e relativi prezzi unitari applicati per fase di trattamento, con indicazione dello scostamento rispetto ai prezzi unitari indicati nel PI;
 - f) previsione dei costi di trattamento e recupero dei rifiuti differenziati (CTR) sulla base delle quantità stimate e relativi prezzi unitari applicati per fase di trattamento, con indicazione dello scostamento rispetto ai prezzi unitari indicati nel PI;
 - g) il PEF d'Ambito e per singolo Comune redatto secondo il MTR vigente per l'anno a cui il PAA si riferisce;

⁹ Articolo 9 del contratto di servizio originario con revisioni.

- h) piano annuale e triennale degli investimenti con particolare dettaglio riguardo agli interventi sugli impianti in essere e su quelli da realizzare e con specifica indicazione delle fonti di finanziamento;
- i) altri contenuti specificati nel DTS.
5. ATO Toscana Costa si riserva di richiedere al Gestore che il PAA preveda ulteriori contenuti rispetto a quanto indicato nel comma precedente.
6. Nel PAA relativo al primo anno contrattuale i servizi per cui i Comuni non richiederanno variazioni rispetto all'annualità precedente saranno dimensionati e valorizzati utilizzando i medesimi criteri tecnico economici già utilizzati dai gestori attuali per l'annualità 2020. Nel caso, invece, di variazioni, di natura qualitativa e/o quantitativa, rispetto all'anno precedente, dei servizi da applicare sul territorio dei singoli Comuni dell'ATO ed al fine di consentire alle Amministrazioni comunali valutazioni preliminari sulla ricaduta economica di tali variazioni sul PEF comunale, la proposta di PAA relativa al primo anno contrattuale sarà predisposta dal Gestore facendo riferimento alla tabella dei prezzi unitari del personale – mezzi ed attrezzature che è inclusa nel DTS.
7. La tabella dei prezzi unitari, di cui al comma precedente, che sarà utilizzata ordinariamente a partire dalla definizione del PAA relativo al secondo anno contrattuale, e così per l'intera durata dello stesso, dietro richiesta motivata da parte del Gestore e previo il nulla osta da parte di ATO Toscana Costa, deve essere aggiornata, in aumento o in diminuzione, entro il primo anno e, successivamente, con periodicità triennale, sulla base delle possibili variazioni dei costi tecnici ed amministrativi connessi alle varie componenti del Servizio. In ogni caso, si potrà provvedere a una modifica con periodicità inferiore al triennio. Resta invece annuale l'adeguamento ISTAT.
8. L'acquisizione degli elementi necessari per la predisposizione della proposta di PAA da presentare ad ATO Toscana Costa, e in particolare l'acquisizione delle richieste dei Comuni per il dimensionamento dei servizi aggiuntivi a conferma o variazione di quanto erogato nell'annualità precedente, sono a totale carico del Gestore.
9. ATO Toscana Costa, confrontandosi con le Amministrazioni comunali interessate, procede alla valutazione di coerenza tecnica ed economica del PAA al fine della sua attivazione effettiva sul territorio comunale di pertinenza.
10. Accertata la sua coerenza da un punto di vista tecnico rispetto ai parametri *standard* di produttività fissati da ATO Toscana Costa e rispetto agli obiettivi fissati nel DTA (produzione rifiuti, % raccolta differenziata, etc.) e delle componenti economico-finanziari e rispetto al MTR per l'anno a cui il PAA si riferisce, il PAA viene approvato dal Direttore Generale di ATO Toscana Costa entro i termini previsti per la validazione del PEF dai provvedimenti di ARERA *ratione temporis* vigenti.
11. Qualora fosse necessario per l'approvazione di cui al comma precedente, potranno essere richiesti al Gestore chiarimenti ed integrazioni rispetto alla proposta di PAA presentata. A tali chiarimenti ed integrazioni il Gestore dovrà dare riscontro entro 10 (dieci) giorni.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 11¹⁰

Corrispettivo contrattuale

1. A fronte delle obbligazioni contrattuali, identificate nelle attività di cui al precedente articolo 4, comma 1, spetta al Gestore un corrispettivo in denaro, d'ora in poi anche solo "corrispettivo", **determinato secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR) pro tempore vigente.**

¹⁰ Articolo 38 del contratto di servizio originario con revisioni.

2. Il corrispettivo dovrà essere coerente con il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* (d'ora in poi anche solo PEFA), contenuto nel PI, tenuto conto degli aggiornamenti che il PEFA stesso nel corso del presente contratto potrà subire come previsto dal successivo articolo 14.
3. La misura massima del Corrispettivo da riconoscere al Gestore in corrispondenza di ogni singola annualità del presente contratto è quella risultante dal PEF validato da ATO Toscana Costa in applicazione del MTR *pro tempore* vigente, che ne definisce anche il limite di crescita rispetto all'anno precedente.
4. E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico della gestione, quantificare il corrispettivo in misura inferiore al valore massimo determinato ai sensi del MTR *pro tempore* vigente, ciò anche, ma non unicamente, al fine di intercettare gli efficientamenti nel costo del Servizio proposti dal Gestore nel PI, nonché gli ulteriori che si potranno determinare annualmente in conseguenza dei PAA definiti nel corso del presente contratto, indicando, con riferimento al PEF, le componenti di costo ammissibili ai sensi del MTR *pro tempore* vigente che non si ritengono di coprire integralmente e che quindi nel PEF medesimo saranno valorizzate come detrazioni.
5. Il corrispettivo copre i costi riconosciuti dal MTR *pro tempore* vigente, in via esemplificativa e non esaustiva afferenti a:
 - a) l'erogazione dei servizi base di cui al precedente articolo 5 ed in base alle quantità di servizio stabiliti nel Piano Annuale delle attività di cui al precedente articolo 10;
 - b) l'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente articolo 5, in base alle quantità di servizio stabiliti nel Piano Annuale delle attività di cui al precedente articolo 10;
 - c) alla gestione, progettazione e realizzazione di impianti ed infrastrutture;
 - d) al trattamento, recupero e smaltimento.
6. Con le modalità definite nel DTS, dal corrispettivo saranno decurtate le penali che ATO Toscana Costa comminerà al Gestore.
7. I Contributi pubblici concessi al Gestore devono in ogni caso essere decurtati ai fini del calcolo del corrispettivo, secondo quanto previsto dal MTR *ratione temporis* vigente.
8. Il corrispettivo sarà annualmente fatturato dal Gestore direttamente ai Comuni dell'ATO serviti con ripartizione su 12 (dodici) mensilità. La fattura mensile dovrà essere emessa ed inviata ai Comuni entro 12 (dodici) giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. Tale fattura dovrà essere pagata dai Comuni al Gestore entro 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla fine del mese a cui la stessa si riferisce.
9. Il corrispettivo sarà fatturato direttamente agli utenti in caso di applicazione della tariffa - corrispettiva di cui al successivo articolo 19.
10. Il rischio del ritardato o mancato pagamento del corrispettivo da parte delle Amministrazioni comunali servite è a carico del Gestore che pertanto dovrà provvedere agli accantonamenti sul proprio bilancio prudenzialmente necessari. Tuttavia, ove, a giudizio del Gestore, l'inadempienza di uno o più Comuni raggiungesse valori critici, il Gestore medesimo, previa dimostrazione di avere provveduto a rilevare tale inadempienza nei confronti del Comune moroso, evidenzierà in modo formale, con apposita relazione, la situazione ad ATO Toscana Costa affinché le Parti trovino soluzioni compensative al fine di ridurre l'impatto sull'equilibrio finanziario del Gestore. Pari soluzioni saranno ricercate tra le Parti nel caso di atti formalmente assunti dai Comuni di dichiarazione di dissesto, o similari.

Articolo 12¹¹

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 1. ATO Toscana Costa garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro***

¹¹ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.

tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

2. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità previste dal presente contratto.

Articolo 13¹²

Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto all'interno del PI, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Gestore con la sottoscrizione del presente contratto dà atto che il *Piano Economico-Finanziario di Affidamento*.

2. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

3. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 14¹³

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'articolo 13, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti da ARERA e per tutta la durata residua dell'affidamento.

2. Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette ad ATO Toscana Costa;
- b) ATO Toscana Costa, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) ATO Toscana Costa adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

¹² Articolo 37 del contratto di servizio originario con revisioni.

¹³ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.

3. ATO Toscana Costa assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

4. Il Gestore, tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, può richiedere ad ATO Toscana Costa l'aggiornamento del PEFA, con la finalità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e nei limiti di quanto consentito dal MTR ARERA *pro tempore* vigente, per le seguenti cause:

- a) disposizioni normative, nuove o di modifica di quelle vigenti, che al fine di essere ottemperate implicino una variazione dei costi del Servizio, ivi compresi gli adeguamenti del CCNL del personale;
- b) atti di pianificazione emanati da Pubbliche Amministrazioni che al fine di essere ottemperati implicino una variazione dei costi del Servizio;
- c) atti di regolazione emessi da ARERA che al fine di essere ottemperati implicino una variazione dei costi del Servizio o la variazione dei costi del Servizio sia determinata dal metodo di calcolo del PEF;
- d) richieste di ATO Toscana Costa (o di ATO Toscana Costa per conto dei Comuni) di cui all'articolo 20;
- e) allungamento nei tempi di realizzazione delle opere non imputabili ad inerzia del Gestore ma derivante ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa che implicino una variazione dei costi del Servizio;
- f) eventi di forza maggiore che implicino una variazione dei costi del Servizio, come ad esempio:
 - scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Gestore;
 - guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
 - esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - epidemie e contagi;
 - indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Gestore;
 - impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione del Servizio.
- g) adeguamento dei prezzi di accesso agli impianti di discarica, di trattamento termico, meccanico biologico, di bio-digestione della frazione organica, esterni al perimetro dell'affidamento indicati da ATO Toscana Costa o individuati dal Gestore previo assenso da parte di ATO Toscana Costa medesima;
- h) erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 8, comma 9 per risoluzione anticipata degli affidamenti non cessati;
- i) mancata attivazione, anche temporanea, del perimetro dei servizi oggetto di affidamento, collegato al contenzioso attuale o potenziale *non oltre* il Perimetro di Base individuato nel capitolo VII del DTS;
- j) mancata attivazione, anche temporanea del perimetro dei servizi oggetto di affidamento oltre il Perimetro Base individuato nel capitolo VII del DTS;
- k) per altre cause per cui l'aggiornamento sia ritenuto necessario al fine di consentire di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

5. La richiesta di aggiornamento del PEFA deve pervenire ad ATO Toscana Costa entro il 15 (quindici) ottobre dell'anno precedente a quello in cui lo stesso dovrà avere efficacia e riguardare l'intero periodo contrattuale residuo. La richiesta deve essere accompagnata da apposita relazione e documentazione da cui ATO Toscana Costa possa svolgere l'istruttoria necessaria e lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* dovrà essere asseverato da apposito soggetto terzo abilitato.

Articolo 15¹⁴

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta ad ATO Toscana Costa istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo articolo 16, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 16¹⁵

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
 - a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 17¹⁶

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

1. ATO Toscana Costa decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione e trasmette ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
2. ARERA verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate da ATO Toscana Costa nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai

¹⁴ Articolo 41 del contratto di servizio originario con revisioni.

¹⁵ Articolo 46 del contratto di servizio originario con revisioni.

¹⁶ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.

medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, ARERA può disporre misure cautelari.

Articolo 18¹⁷

Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti ed a favorire l'economia circolare

1. Il Gestore si impegna ad attuare ogni intervento volto alla riduzione della produzione di rifiuti ed a favorire l'economia circolare con le modalità ed i contributi finanziari indicati nel DTS. Tali contributi dovranno essere destinati alla realizzazione di azioni relative alla riduzione e al riutilizzo (inclusi i Centri del riuso), al riciclo e recupero di materia in un'ottica di economia circolare e alle relative attività di comunicazione.
2. ATO Toscana Costa, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di funzionamento dei contributi di cui al comma precedente.

Articolo 19¹⁸

Applicazione e riscossione della tariffa-corrispettiva

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 668 della L. n. 147/2013, il Gestore si obbliga ad accertare e riscuotere la tariffa avente natura corrispettiva per i tutti i Comuni che ne abbiano prevista l'applicazione in luogo del tributo.
2. Previa istituzione della tariffa corrispettiva puntuale da parte dei Comuni che ne abbiano prevista l'applicazione, il Gestore provvede all'applicazione e riscossione diretta agli utenti del servizio della tariffa in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e secondo le modalità previste nel PI nel DTS. La modalità di fatturazione da parte del Gestore avverrà in accordo con il Comune di riferimento.
3. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Per tali adempimenti, i Comuni si impegnano a mettere a disposizione del Gestore le anagrafiche degli utenti serviti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti dell'utenza, una volta che il credito diventa inesigibile, sarà fatto oggetto di adeguate soluzioni compensative al fine di mantenere l'equilibrio economico e finanziario del Gestore.

Articolo 20¹⁹

Modifiche al Servizio richieste da ATO Toscana Costa e dai Comuni

1. È facoltà di ATO Toscana Costa o dei Comuni per il tramite di ATO Toscana Costa medesimo, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del Servizio, per:
 - a) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
 - b) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;
 - c) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi;
 - d) variazione nel numero delle utenze, su base comunale, rispetto alla banca dati facente parte del sistema informativo duale di cui all'articolo 55 del Contratto che implicano una variazione dei costi in diminuzione per una percentuale superiore al 5% del Corrispettivo del Servizio così come individuati nel PEF;
 - e) per motivate esigenze dei singoli Comuni.
2. ATO Toscana Costa, o i Comuni per il tramite di ATO Toscana Costa medesimo, possono richiedere al Gestore varianti ai servizi con la seguente procedura:

¹⁷ Articolo 39 del contratto di servizio originario.

¹⁸ Articolo 40 del contratto di servizio originario.

¹⁹ Articolo 42 del contratto di servizio originario.

- i) formale istanza al Gestore da parte di ATO Toscana Costa di predisposizione di uno specifico progetto tecnico illustrativo delle varianti ai servizi e stima dei relativi costi, calcolati coerentemente con il contenuto del DTS e del PI;
- ii) entro 20 (venti) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al punto i), consegna da parte del Gestore del progetto tecnico descrittivo delle varianti contenente una congrua tempistica attuativa ed i relativi costi di attuazione secondo i prezzi unitari di cui alla tabella inclusa nel DTS;
- iii) entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione di cui al punto ii), approvazione da parte di ATO Toscana Costa della proposta avanzata dal Gestore;
- iv) in caso di richiesta da parte di ATO Toscana Costa di ulteriori modifiche, chiarimenti, approfondimenti (ivi incluse proposte di modalità alternative di riequilibrio del piano economico e finanziario), il Gestore produrrà la nuova documentazione relativa alle varianti ai servizi che tiene conto delle richieste di ATO Toscana Costa entro 15 (quindici) giorni. Le nuove proposte saranno esaminate da ATO Toscana Costa nei successivi 10 (dieci) giorni;

All'esito di tale procedura, in caso di approvazione da parte di ATO Toscana Costa delle varianti ai servizi e delle modifiche al PEF, così come predisposte dal Gestore, lo stesso attiverà il relativo servizio nella tempistica indicata ed approvata entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'approvazione.

3. Le varianti di cui al comma precedente determinano la modifica dei progetti esecutivi, integrando quindi il PI e le schede comunali dei servizi di cui in Allegato n. 2.

Articolo 21²⁰

Modifiche alle attività del PAA ed invarianza del Corrispettivo

- 1. ATO Toscana Costa, o i Comuni per il tramite di ATO Toscana Costa medesimo, possono chiedere al Gestore varianti non sostanziali ai servizi, che non incidano nel quadro economico, il Gestore si impegna a metterle in atto entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.
- 2. Le modifiche che comportano una variazione fino al 2 %, a livello comunale e su base annuale, in ordine all'organizzazione del Servizio, in termini d'impegno orario del servizio svolto, senza tuttavia comportare incrementi o riduzioni della quantità complessiva e qualità di servizio previste nel PAA (es. proposte di variazione del giorno o dell'itinerario di svolgimento di un determinato servizio), non determinano alcuna revisione del Corrispettivo. Tale condizione riguarda tutte quelle variazioni di servizio non preventivamente programmabili.
- 3. Le temporanee interruzioni, sospensioni o riduzioni del servizio da parte del Gestore per gli eventi di cui all'articolo 14 comma 1, lettera f), non comporteranno l'applicazione delle penali né la variazione del corrispettivo, ancorché eccedenti il limite di cui al precedente comma 2, a condizione che il Gestore stesso, dopo aver fornito comunicazione formale ad ATO Toscana Costa ed ai Comuni ed aver tempestivamente informato l'utenza, abbia provveduto a porre in essere soluzioni atte a contenere al minimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche con il ricorso a modalità di servizio sostitutive o alternative. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dal Gestore in condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente essere verificate ed eventualmente modificate in accordo con ATO Toscana Costa, sentiti i Comuni. Le riduzioni del servizio dovranno essere debitamente rendicontate in sede di consuntivazione dei dati di periodo. Nell'ipotesi in cui, per effetto degli eventi in oggetto, si determinasse un incremento dei servizi superiore, su base annua, al limite di cui al precedente comma 1, il corrispettivo sarà incrementato, per la parte di variazione eccedente il limite, in base ai costi esplicitamente sostenuti, rendicontati sulla base dei prezzi unitari di cui alla tabella inclusa nel DTS;

²⁰ Articolo 43 del contratto di servizio originario.

4. Nel caso di modifiche determinate da lavori o attività posti in essere dagli Enti Locali nonché da soggetti pubblici o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati, il Comune si impegna a informare tempestivamente il Gestore e ATO Toscana Costa, con un preavviso di 5 (cinque) giorni. Il Gestore dovrà programmare e porre in essere in tempo utile, i provvedimenti adeguati per consentire il regolare svolgimento degli eventi di cui sopra, anche attraverso l'effettuazione di servizi aggiuntivi, dandone comunicazione ad ATO Toscana Costa ed ai comuni, anche al fine di individuare i soggetti cui faranno capo gli eventuali maggiori oneri di servizio derivanti. Nell'ipotesi in cui, per effetto degli eventi in oggetto, si determinasse un incremento dei servizi superiore, su base annua, al limite di cui al precedente comma 2, il corrispettivo sarà incrementato, per la parte di variazione eccedente il limite, in base ai costi esplicitamente sostenuti e rendicontati e sulla base dei prezzi unitari di cui alla tabella inclusa nel DTS.

Articolo 22²¹

Modifiche allo sciopero: classificazione e gestione

1. In caso di proclamazione di sciopero, il Gestore, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, deve avvertire tempestivamente ATO Toscana Costa, i Comuni e l'utenza, e garantire le prestazioni indispensabili disciplinate dagli accordi sindacali e riportate, unitamente alle modalità di svolgimento, nella Carta dei Servizi. Il Corrispettivo del Gestore verrà ridotto sulla base dei servizi non effettuati e non recuperati.

Articolo 23²²

Realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nell'oggetto dell'affidamento originario (lavori strumentali aggiuntivi)

1. Su richiesta di ATO Toscana Costa, laddove ciò risulti compatibile con la normativa *ratione temporis* vigente, al Gestore potrà essere richiesto di realizzare opere, impianti o interventi strumentali aggiuntivi, sempreché previsti dagli strumenti di programmazione *ratione temporis* vigenti, che siano divenuti necessari a seguito di esigenze di interesse pubblico sopravvenute e/o di provvedimenti normativi e/o regolamentari.
2. Alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi, il Gestore potrà procedere purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, anche per quanto attiene le modalità di affidamento.
3. Il costo dei lavori strumentali aggiuntivi sarà considerato ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo di cui all'articolo 11.
4. Il Gestore presenta ad ATO Toscana Costa i progetti di fattibilità tecnico – economica, completi dei relativi piani economici e finanziari e dei termini previsti per l'avvio dei lavori strumentali aggiuntivi e per l'ultimazione degli stessi. Il costo degli interventi sarà calcolato sulla base dei prezzi al momento vigenti.
5. Il Gestore provvede alla predisposizione della progettazione necessaria per legge alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi. La progettazione predisposta dal Gestore sarà inviata agli enti competenti per la relativa approvazione.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA

Articolo 24²³

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

1. **Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente** ed in ossequio alla disciplina dell'articolo 2, comma 461 della L.244/2007. Il Gestore ha l'obbligo di rispettare quanto contenuto nella Carta della qualità.

²¹ Articolo 44 del contratto di servizio originario.

²² Articolo 45 del contratto di servizio originario.

²³ Articolo 48 del contratto di servizio originario con revisioni.

2. Il Gestore svolge il Servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti applicati al Servizio e riportati nel DTS.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 25²⁴

Ulteriori obblighi di ATO Toscana Costa

1. ATO Toscana Costa è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del Servizio.

Articolo 26²⁵

Ulteriori Obblighi del Gestore

1. Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati da ATO Toscana Costa;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere ad ATO Toscana Costa le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti di ARERA;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ATO Toscana Costa ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione ad ATO Toscana Costa del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni di ATO Toscana Costa medesimo;
- g) restituire ad ATO Toscana Costa e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione di ARERA e dal presente contratto.

²⁴ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.

²⁵ Articolo 10 del contratto di servizio originario con revisioni.

2. Le Parti indicano nella Carta della Qualità le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

3. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del Contratto. Il Gestore è responsabile diretto del buon funzionamento del Servizio affidatogli. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti *ratione temporis* vigenti, in conformità alle condizioni definite nel DTS e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del Servizio indicate nel PI, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti. Costituisce obbligo del Gestore il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto delle modalità di esecuzione dei singoli servizi indicati nel DTS.

4. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche risultanti dal PI come disciplinate dal presente contratto.

5. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti richiesti dalle norme *ratione temporis* vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento da parte delle imprese terze.

6. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti *ratione temporis* vigente, nonché degli ulteriori atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, *ratione temporis* vigenti, approvati da ATO Toscana Costa e dagli altri soggetti pubblici competenti. È altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai predetti atti di pianificazione e di programmazione, secondo le modalità indicate dal DTS e dal Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

7. Il Gestore, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta sottoscrizione del presente Contratto, dovrà comunicare ad ATO Toscana Costa il nominativo del “Direttore Esecutivo del Contratto” e del suo sostituto, per gli adempimenti di cui al presente articolo. Il Gestore, entro lo stesso suddetto termine, dovrà altresì indicare ad ATO Toscana Costa il nominativo del “Responsabile dei servizi informatici del Gestore”.

8. Il Gestore è responsabile della gestione dei beni strumentali infrastrutturali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli (infrastrutturali e non) acquistati e/o realizzati nel corso del Contratto, comunque destinati all'esercizio del Servizio.

9. Il Gestore terrà sollevati e indenni ATO Toscana Costa ed i Comuni dell'ATO, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa allo svolgimento dei servizi stessi ed all'utilizzo dei beni strumentali da parte del Gestore stesso.

10. Il Gestore svolge i servizi direttamente e/o attraverso le società partecipate e/o attraverso affidamenti a terzi ai sensi di legge, ivi compreso il ricorso alla cooperazione sociale nei limiti del CCNL di categoria e delle previsioni di legge in materia. I servizi oggetto di affidamenti a terzi dovranno garantire il rispetto almeno dei livelli qualitativi e prestazionali analoghi a quelli prescritti per i servizi erogati direttamente dal Gestore.

11. Qualora la gestione da parte dei soggetti terzi appaltatori o concessionari non rispetti gli impegni presi e richieda uno straordinario intervento diretto del Gestore quest'ultimo dovrà darne immediatamente comunicazione ad ATO Toscana Costa prima di modificare l'organizzazione del servizio programmato.

12. Il Gestore è, altresì, tenuto, in via riassuntiva ed esemplificativa ma non esaustiva, ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a. rispettare le previsioni/indicazioni del Contratto, del DTS e del PI, adeguandosi a tutte le modificazioni sopravvenute riguardanti tali atti;
- b. rispettare gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati in materia di rifiuti urbani ed assimilati, *ratione temporis* vigenti, approvati da ATO Toscana Costa e dagli enti competenti ai sensi di legge, nonché i regolamenti comunali, *ratione temporis* vigenti;
- c. raggiungere gli obiettivi posti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, dalla pianificazione d'Ambito di ATO Toscana Costa nonché da eventuali ulteriori atti di pianificazione e amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera durata del presente contratto;
- d. rispettare la pianificazione annuale dei flussi agli impianti deliberata annualmente da ATO Toscana Costa;
- e. rispettare i provvedimenti di regolazione emanati da ARERA *ratione temporis* vigenti;
- f. rispettare integralmente la Carta della qualità dei Servizi;
- g. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate da ATO Toscana Costa in ragione della sua attività istituzionale;
- h. osservare la vigente normativa sul procedimento amministrativo e, in particolare, consentire l'accesso ai documenti amministrativi nei modi e tempi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. ed altre leggi di riferimento in materia;
- i. sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata;
- j. consentire ad ATO Toscana Costa l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportune e/o necessarie in relazione alle attività rientranti nel Servizio, nonché ai beni ed impianti strumentali allo svolgimento del Servizio medesimo;
- k. garantire l'accesso telematico ad ATO Toscana Costa in relazione ai dati gestionali secondo le procedure e gli strumenti indicati nel capitolo IX del DTS;
- l. tenere sollevati ed indenni ATO Toscana Costa ed i Comuni dell'ATO, da ogni e qualsiasi responsabilità, direttamente e/o indirettamente connessa con la gestione del Servizio;
- m. osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- n. garantire relativamente al passaggio del personale il rispetto della vigente normativa di settore, anche tenendo conto degli accordi e protocolli sottoscritti tra il Gestore e le OO.SS. in sede di contrattazione aziendale e del Protocollo d'Intesa per il passaggio del personale sottoscritto tra ATO Toscana Costa e OO.SS. in data 03/07/2015, in Allegato n. 4 al presente Contratto. Applicare le norme contenute nei CCNL di categoria nonché adottare, o assicurarsi che siano adottati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi, al fine di evitare danni a beni pubblici e privati, nonché osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla D.G.R.T. 348/2020;
- o. garantire periodici corsi di formazione professionale e di aggiornamento al proprio personale, anche riguardo i temi della sicurezza, con specifica qualificazione per taluni operatori; in particolare, il Gestore si impegna a perseguire una politica di gestione delle risorse umane finalizzata a valorizzare ed aggiornare costantemente il personale di competenze e conoscenze, investendo in processi formativi di carattere gestionale/organizzativo e in addestramento tecnico. A tal fine, il Gestore è tenuto a redigere un programma di formazione;
- p. per nessun motivo interrompere e/o sospendere il Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore. In caso di astensione del personale per sciopero, il Gestore è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali;

- q. rispettare la normativa vigente ed applicabile al Servizio oggetto del presente Contratto per tutta la durata del medesimo;
- r. raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Straordinario, nel Piano d'Ambito *ratione temporis* vigente, nel DTS, nel PI;
- s. rispettare la programmazione annuale del Servizio contenuta nel PAA;
- t. versare ad ATO Toscana Costa la somma di cui all'articolo 54, per l'attività di controllo.
- u. agire in coerenza con quanto contenuto nel PEFA;
- v. fornire annualmente ad ATO Toscana Costa, entro il 30 (trenta) giugno, tutti i dati necessari per la predisposizione della relazione ex art. 30 del Dlgs 201/2022;
- w. realizzare gli interventi del PNRR per i quali il Gestore è stato individuato quale Soggetto Realizzatore in base alla convenzione allegata al presente contratto, nonché gli ulteriori interventi cofinanziati da contributi pubblici per i quali al Gestore, nel corso del presente contratto, venga assegnato il ruolo di soggetto realizzatore,
- x. acquisire le banche dati TARI da parte dei Comuni che gestiscono direttamente l'attività di gestione tariffa e rapporti con gli utenti, che i Comuni stessi sono chiamati a condividere al fine di rendere il Servizio conforme alla regolazione ARERA e alle previsioni del DTS.

Articolo 27²⁶

Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune ed inerenti al Servizio oggetto del Contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al Servizio.

Articolo 28²⁷

Raccolta differenziata

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nel PI e nel DTS. Il mancato rispetto delle prescrizioni del predetto DTS, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'articolo 59.

2. Il Gestore, a partire dal 1° gennaio di ogni anno contrattuale, è obbligato a caricare sul portale ORSO della Regione Toscana, con cadenza non inferiore al trimestre ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati mensili comunali di produzione rifiuti e gestione impianti. Pertanto il caricamento dei dati relativi a ciascun anno solare dovrà essere completato dal Gestore entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo.

3. Per quanto riguarda i dati comunali di produzione rifiuti, il caricamento di cui sopra riveste valenza di verifica del *trend*, rimanendo il dato certificato da ARRR S.p.A. quello su cui valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati nel PI secondo i criteri definiti nel DTS.

Articolo 29²⁸

Commercializzazione ed avvio a recupero dei rifiuti differenziati soggetti alla responsabilità estesa del produttore e della frazione organica

1. Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani soggette alla responsabilità estesa del produttore e la frazione organica perseguendo, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, nonché di quanto stabilito dall'articolo 31, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti.

²⁶ Articolo 11 del contratto di servizio originario.

²⁷ Articolo 12 del contratto di servizio originario.

²⁸ Articolo 13 del contratto di servizio originario con revisioni.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere ad ATO Toscana Costa copia dei contratti annualmente stipulati con gli acquirenti, nonché a sottostare annualmente agli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione di cui all'Allegato A della deliberazione ARERA 387/2023/R/RIF e degli atti di regolazione *ratione temporis* vigenti. I Contratti e le comunicazioni ed ogni ulteriore dato ai fini del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad ATO Toscana Costa entro e non oltre il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque a richiesta di ATO Toscana Costa medesimo.

Articolo 30²⁹

Commercializzazione ed avvio a recupero delle ulteriori frazioni di rifiuti differenziati

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati diversi da quelli di cui all'articolo precedente, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito dall'articolo 31 e perseguendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.
2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.
3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere ad ATO Toscana Costa copia dei contratti annualmente stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi annuali dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque a richiesta di ATO Toscana Costa medesimo.

Articolo 31³⁰

Diritti ed obblighi del Gestore relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli *standard* quantitativi e qualitativi previsti dal presente contratto e dai relativi allegati, in particolare il DTA e il PI, in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macro-filiere merceologiche:
 - a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006: carta e cartone, vetro, plastica, legno, metalli ferrosi e alluminio;
 - b) frazione organica: umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.);
 - c) altre raccolte differenziate (inclusi rifiuti ingombranti e terre da spazzamento).
2. Ai fini del raggiungimento degli *standard* di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1, lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile del raggiungimento degli *standard* di cui al comma 1. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 37 del presente contratto.
3. I ricavi per le attività di recupero e trattamento delle frazioni merceologiche derivanti da raccolta differenziata sono disciplinati da quanto previsto dal MTR *ratione temporis* vigente; le attività di recupero e trattamento delle frazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono altresì disciplinate in base agli obblighi indicati nel DTS al paragrafo VIII.5.4. "*Efficienza e qualità della raccolta differenziata*".

²⁹ Articolo 14 del contratto di servizio originario con revisioni.

³⁰ Articolo 15 del contratto di servizio originario con revisioni.

4. Il Gestore è tenuto ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.
5. Gli oneri per il trattamento ed il recupero (CTR) dei rifiuti differenziati sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 11. Per i maggiori o minori costi dovuti allo scostamento delle quantità effettive trattate o del prezzo unitario rispetto alle previsioni, si provvederà nei limiti consentiti dagli atti di regolazione di ARERA *pro tempore* vigenti.

Articolo 32³¹

Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, dagli atti di pianificazione adottati da ATO Toscana Costa e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti.
2. Il Gestore è tenuto al rispetto dell'allocazione dei flussi di rifiuto indifferenziato a trattamento e smaltimento così come annualmente pianificata da ATO Toscana Costa.
3. Il Gestore è obbligato a fornire ad ATO Toscana Costa i dati relativi ai quantitativi annualmente raccolti e avviati al trattamento, nonché i costi annualmente sostenuti entro e non oltre il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque a richiesta di ATO Toscana Costa medesimo.

Articolo 33³²

Obblighi del Gestore relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento

1. Fermo l'obbligo del Gestore di provvedere all'avvio a trattamento e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati, al fine di incentivare il raggiungimento degli *standard* minimi prestazionali e degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al DTS in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il mancato conseguimento di tali *standard*, con il superamento dei quantitativi avviati a trattamento a smaltimento, rispetto a quanto previsto dallo Schema Generale di Gestione di cui al DTS, comporterà l'applicazione delle relative Penali di cui al successivo articolo 59.
2. Gli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 11. Per i maggiori o minori costi dovuti allo scostamento delle quantità effettive trattate/smaltite o del prezzo unitario rispetto alle previsioni, si provvederà nei limiti consentiti dagli atti di regolazione di ARERA *pro tempore* vigenti.
3. Il Gestore dovrà comunicare ad ATO Toscana Costa i costi ed i ricavi annuali effettivamente sostenuti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS). Tale comunicazione dovrà pervenire ad ATO Toscana Costa entro e non oltre il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 34³³

Gestione post operativa delle discariche

1. Il servizio di gestione *post* operativa delle discariche sarà svolto in conformità alle vigenti specifiche disposizioni legislative ed alle indicazioni contenute nel DTS, e qualora relativo ad impianti inseriti all'interno del perimetro dell'affidamento, sarà regolato secondo il metodo tariffario ARERA *ratione temporis* vigente.
2. La gestione *post* operativa delle discariche è da considerarsi "servizio pubblico essenziale" ad ogni effetto di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente

³¹ Articolo 16 del contratto di servizio originario con revisioni.

³² Articolo 17 del contratto di servizio originario con revisioni.

³³ Articolo 18 del contratto di servizio originario.

motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, ATO Toscana Costa sarà libera di provvedere all'esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti la gestione di cui al presente articolo adottando tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del presente contratto.

Articolo 35³⁴

Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal DTS, fermo il rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti comunali in materia, purché coerenti con il DTS, delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Articolo 36³⁵

Gestione degli impianti

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di gestione dell'impiantistica in conformità agli *standard* di cui al DTS, fermo il rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Articolo 37³⁶

Affidamenti a terzi di attività operative, forniture e servizi

1. Il Gestore, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi (raccolta, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione di centri di raccolta, trattamento, smaltimento finale), deve rispettare le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente ed introdurre nei contratti il rispetto del Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022.

2. Negli acquisti di materiali il Gestore deve tener conto delle norme unionali, nazionali, regionali che impongono per alcune categorie di beni l'acquisto di una percentuale di tali prodotti con materiali riciclati, oltre che del Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, nonché successive norme di attuazione.

3. Il Gestore resta, comunque, unico responsabile per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidategli. ATO Toscana Costa resta completamente estraneo ai rapporti tra il Gestore ed eventuali appaltatori e/o fornitori e questi ultimi non hanno diritto alcuno di avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere nei confronti di ATO Toscana Costa stessa.

4. Gli appalti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere ad ATO Toscana Costa, entro e non oltre il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, un estratto contenente i dati salienti dei documenti contrattuali annualmente sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

6. Nell'espletamento della procedura di affidamento di forniture e/o servizi per quanto riguarda l'impiego del personale, il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori

³⁴ Articolo 19 del contratto di servizio originario.

³⁵ Articolo 20 del contratto di servizio originario.

³⁶ Articolo 21 del contratto di servizio originario con revisioni.

di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto a terzi.

Articolo 38³⁷

Beni strumentali al Servizio

1. Il Gestore espleta il Servizio avvalendosi di beni strumentali, per tali intendendosi quei beni mobili ed immobili essenziali e necessari per l'espletamento delle attività rientranti nel Servizio, come descritte all'articolo 4, comma 1 del presente Contratto.

2. Si considerano strumentali al Servizio, a titolo meramente esemplificativo, gli impianti, i centri di raccolta, le attrezzature, i cassonetti/contenitori e gli automezzi. Tra tali beni, quelli infrastrutturali (impianti, centri di raccolta ecc.) sono assoggettati ad un vincolo di destinazione avente contenuto analogo a quello proprio del regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (artt. 826, comma 3 e 828 c.c.) e per essi è escluso l'utilizzo ai fini di garanzia e devono restare nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento.

3. I beni strumentali, di cui al comma 1, sono distinti, anche ai fini del loro inventario, secondo le seguenti categorie:

- 1) beni di proprietà del Gestore, in quanto realizzati e/o acquistati dal Gestore medesimo nel corso del presente Contratto o in quanto trasferiti nella sua proprietà dai precedenti gestori;
- 2) beni di proprietà di terzi, tra cui:
 - a) beni di proprietà di uno o più Comuni dell'ATO (o loro forme associative) o di altri enti pubblici, dati in uso al Gestore dall'Ente titolare previa stipula di appositi accordi, previo nulla osta di ATO Toscana Costa, in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene;
 - b) beni di proprietà di società patrimoniali interamente pubbliche, dati in uso al Gestore, previa stipula di appositi accordi col soggetto proprietario, previo nulla osta di ATO Toscana Costa, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.
 - c) beni in uso al Gestore a seguito di contratti di noleggio o similari.

4. L'Inventario dei beni strumentali, individuati ai sensi del comma 1, è redatto secondo le modalità e tempistiche descritte all'articolo 41 del presente contratto.

5. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni strumentali adeguati e conformi alle prescrizioni di legge ed agli *standard* individuati nel DTS per l'espletamento del Servizio, anche con l'obiettivo di costituire un parco mezzi adibiti al Servizio a basso impatto ambientale ed in particolare nei centri storici privilegiare l'utilizzo di mezzi elettrici.

6. Ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 201/2022, alla scadenza del presente contratto o in caso di sua cessazione anticipata, all'esito del nuovo affidamento, il nuovo Gestore subentra nella disponibilità degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali e necessarie alla prosecuzione del Servizio.

Articolo 39³⁸

Presa in carico da parte del Gestore dei beni strumentali di proprietà di terzi al momento del subentro

1. Al fine di garantire la continuità del Servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 lett. b, del presente Contratto, il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore dei beni strumentali di cui al precedente articolo 38, comma 3, punto 2, lettera a) e b), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

³⁷ Articolo 22 del contratto di servizio originario con revisioni.

³⁸ Articolo 23 del contratto di servizio originario con revisioni.

- a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente contratto;
 - b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del Servizio;
 - c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.
2. ATO Toscana Costa si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni di cui al comma precedente.
3. Il Gestore, con la firma del presente Contratto, si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni di terzi posti nella sua disponibilità in ragione dell'espletamento del Servizio oggetto del presente Contratto.
4. Il Gestore, per l'intera durata del presente Contratto e fino alla loro restituzione secondo quanto disposto dall'articolo 63, è, altresì, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei beni affidatigli al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Articolo 40³⁹

Gestione dei beni strumentali al Servizio

1. La gestione dei beni strumentali al Servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del presente Contratto, rientra tra le attività ricomprese nel Servizio medesimo nel rispetto dell'art. 21 d.lgs. n. 201/2022.
2. Per gestione si intende il mantenimento in perfetta efficienza degli stessi, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di essere sempre nella condizione di essere funzionali al Servizio.
3. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza *ratione temporis* vigenti nel corso dell'affidamento.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali mobili, ivi compresi quelli posizionati all'interno dei Centri di Raccolta, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Centri di Raccolta sono ad onere e cura del Gestore e i relativi costi sono compresi nel suo Corrispettivo, secondo quanto previsto dal MTR *ratione temporis* vigente.

Articolo 41⁴⁰

Inventario dei beni strumentali al Servizio

1. **Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali, di cui al precedente articolo 38 e relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:**
 - a) **beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;**
 - b) **beni strumentali di terzi.**
2. Tale inventario dovrà essere trasmesso ad ATO Toscana Costa per la prima volta entro 2 (due) mesi dall'effettivo avvio del Servizio e poi annualmente, per l'intera durata del presente Contratto, entro e non oltre il trenta (30) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e dovrà riferirsi alla situazione al 31/12 dell'anno precedente.
3. ATO Toscana Costa può richiedere al Gestore, che è tenuto a fornirle, informazioni relative anche a beni diversi da quelli strumentali al Servizio, di cui al comma 1, attinenti all'organizzazione imprenditoriale del Gestore.

³⁹ Articolo 24 del contratto di servizio originario con revisioni.

⁴⁰ Articolo 25 del contratto di servizio originario con revisioni.

4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e l'aggiornamento dell'inventario.

Articolo 42⁴¹

Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento

1. Il Gestore nel corso del presente contratto provvede all'acquisizione o alla realizzazione dei beni strumentali, intendendosi come tali quei beni mobili ed immobili essenziali e necessari per l'espletamento del Servizio, ricompresi nel Piano degli interventi. Tra tali beni, quelli infrastrutturali (impianti, centri di raccolta) sono assoggettati al medesimo vincolo di indisponibilità di cui all'art. 38, comma 2, e per essi è escluso l'utilizzo ai fini di garanzia e devono restare nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento. I beni strumentali acquisiti o realizzati dal Gestore alla scadenza del presente contratto, o in caso di sua cessazione anticipata, devono essere messi a disposizione del Gestore entrante, il quale dovrà corrispondere l'eventuale valore di subentro, come definito dai provvedimenti di ARERA *pro tempore* vigenti.
2. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali non ricompresi nel Piano degli interventi dovrà essere preventivamente comunicata da parte del Gestore per iscritto ad ATO Toscana Costa che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Nel caso in cui l'acquisizione o realizzazione di cui al comma 2 venga approvata da ATO Toscana Costa dovrà essere conseguentemente aggiornato il Piano degli interventi.
4. L'acquisizione o realizzazione dei beni non ricompresi nel Piano degli interventi, aggiornato ai sensi del comma precedente, non dà diritto ad alcun riconoscimento nel Corrispettivo né ad alcun riconoscimento nel valore di subentro.
5. L'ammortamento dei beni strumentali al Servizio di cui al presente articolo è calcolato secondo le aliquote previste dalla regolazione e l'eventuale residuo da ammortizzare al termine del presente Contratto sarà conteggiato ai fini della determinazione, secondo la regolazione *ratione temporis* vigente, del valore di subentro a carico del gestore entrante, salvo quanto specificato al comma 4.

Articolo 43⁴²

Canoni e contributi a carico del Gestore

1. Il Gestore per gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni che gli stessi gli conferiscono *ex lege*, è tenuto a versare ai Comuni stessi un canone annuo pari al valore delle quote residue di ammortamento iscritte in bilancio connesse alla loro realizzazione.
2. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di marzo di ogni anno le somme di cui al comma precedente relative all'annualità precedente, come indicate da ATO Toscana Costa ed inserite nei Piani Economici Finanziari approvati in base altri atti di regolazione di ARERA *ratione temporis* vigenti. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni.

Articolo 44⁴³

Clausola di sostituzione

1. Al fine di garantire la continuità del Servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni strumentali di proprietà pubblica (Comuni o loro forme associative ovvero di società patrimoniali a partecipazione pubblica) di cui all'articolo 38, comma 3, punto 2, lettera a) e b), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo Gestore individuato da ATO Toscana Costa la facoltà di sostituirsi al Gestore.

⁴¹ Articolo 26 del contratto di servizio originario con revisioni.

⁴² Articolo 29 del contratto di servizio originario.

⁴³ Articolo 30 del contratto di servizio originario.

Articolo 45⁴⁴

Opere, impianti e altri beni strumentali da trasferire al gestore subentrante

1. In accordo con l'art. 23 d.lgs. n. 201/2022, alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipata, il nuovo Gestore subentra nella disponibilità delle opere, degli impianti e degli altri beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la gestione del Servizio. Il Gestore subentrante dovrà corrispondere al precedente Gestore il valore di subentro di cui al successivo art. 63, determinato secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA *pro tempore* vigente. Il Gestore ed il Gestore entrante potranno concordare le modalità di pagamento del valore di subentro attraverso la corresponsione dell'importo rateizzato, purché il saldo del valore di subentro avvenga nel termine di cui al comma 5 del successivo articolo 63.
2. In caso di realizzazione di impianti tramite finanza di progetto, il Gestore si obbliga ad inserire nel contratto con il terzo clausole in base alle quali, alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente contratto, il nuovo Gestore possa subentrare nel contratto di *project*, ovvero possa procedere allo scioglimento anticipato dello stesso, facendosi interamente carico di un indennizzo. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il Gestore subentrante intenda provvedere direttamente alla realizzazione dell'impianto.
3. Il Gestore si obbliga altresì ad esplicitare nel Contratto di *project* il metodo di calcolo dell'importo di cui al comma 2, che il Gestore subentrante dovrà versare al terzo a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello stesso.
4. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere realizzate dal Gestore con il contributo finanziario, anche parziale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno essere alla scadenza del presente contratto, o in data antecedente in caso di sua cessazione anticipata, essere consegnati, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami, dal Gestore medesimo, che nel frattempo li ha legittimamente utilizzati, nella proprietà dei Comuni dell'ATO, affinché questi ultimi possano, per tramite di ATO Toscana Costa, consegnarli nella disponibilità del gestore subentrante. Se al momento della cessazione del contratto tali beni/opere non sono stati interamente ammortizzati, il Gestore subentrante corrisponderà al precedente Gestore un importo pari al valore contabile residuo (valore di subentro), al netto dei contributi PNRR ad essi direttamente riferibili. Il Gestore ed il Gestore subentrante potranno concordare le modalità di pagamento del valore di subentro attraverso la corresponsione dell'importo rateizzato, purché il saldo del valore di subentro avvenga nel termine di cui al comma 5 del successivo articolo 63.

Articolo 46⁴⁵

Passaggio del personale al Gestore

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 202, comma 6 del D.lgs. 152/2006, si impegna a garantire, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa, il passaggio nel proprio organico del personale operante nel servizio integrato di ATO 8 (otto) mesi prima dell'affidamento del servizio, con contratto a tempo indeterminato e determinato fino alla sua scadenza contrattuale, come censito da ATO Toscana Costa, come risultante dalla Determina n. 38-DG del 09.07.2020 "ricognizione del personale effettuata ai sensi dell'art. 202, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - presa d'atto" e successive di integrazione n. 44-DG del 28.07.2020 e n. 54-DG del 05.10.2020. Tale impegno si intende assunto dal Gestore in corrispondenza dell'evoluzione del perimetro di affidamento (differito e completo) come definito al precedente articolo 8.
2. Il Gestore si impegna a garantire, relativamente al passaggio del personale, il rispetto della vigente normativa di settore, anche tenendo conto del Protocollo d'Intesa per il passaggio del personale sottoscritto tra ATO Toscana Costa e OO.SS. in data 03/07/2015, in Allegato n. 4 del Contratto e

⁴⁴ Articolo 31 del contratto di servizio originario con revisioni.

⁴⁵ Articolo 32 del contratto di servizio originario con revisioni.

successivi accordi e protocolli, sottoscritti tra il Gestore e le OO.SS. in sede di contrattazione aziendale.

3. Alla scadenza naturale del presente contratto, ovvero in caso di sua cessazione anticipata, ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del Servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse ad ATO Toscana Costa, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

Articolo 47⁴⁶

Rapporto di lavoro del personale

1. Il Gestore deve osservare nei riguardi del proprio personale, a vario titolo impiegato nel Servizio, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il CCNL Utilitalia - Servizi ambientali.
3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze, a qualsiasi titolo impiegate nel Servizio, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore di cui al precedente comma 2.
4. Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del Servizio.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2 è causa di risoluzione del Contratto, come stabilito al successivo articolo 61.

Articolo 48⁴⁷

Prevenzione e sicurezza nello svolgimento del Servizio

1. Il Gestore, per e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, dell'articolo 4 del presente Contratto, si impegna, per l'intera durata del Contratto, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, a rispettare le "Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle fasi di raccolta dei rifiuti nelle aziende toscane di igiene urbana" stabilite dalla DGRT 348/2020, nonché la normativa antincendio degli impianti e di vigilanza degli stessi *ratione temporis* vigente.
2. Il Gestore si obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio, con particolare attenzione al rispetto della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo la normativa vigente.

Articolo 49⁴⁸

Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento

1. Il Gestore, è obbligato a trasferire al Gestore subentrante il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva e al presente contratto.
2. Il Gestore è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito ad ATO Toscana Costa la banca dati degli utenti serviti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, facente parte del sistema informativo duale di cui all'articolo 55, comma 2, del presente contratto.

⁴⁶ Articolo 33 del contratto di servizio originario.

⁴⁷ Articolo 34 del contratto di servizio originario.

⁴⁸ Articolo 35 del contratto di servizio originario.

Articolo 50⁴⁹

Attività delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei consumatori

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 (sei) mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R.T. n. 28 del 1993 ed alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte da almeno 6 (sei) mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi L. 383/2000 e della L.R.T. 42/2002, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore. Di tali convenzioni è data comunicazione ad ATO Toscana Costa.
2. È data facoltà, altresì, alle Associazioni di tutela dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui alla L.R.T. 9/2008 di svolgere le medesime attività di cui al comma precedente, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente, con il Gestore o con ATO Toscana Costa, anche nell'ambito della gestione della Carta della Qualità di cui al precedente articolo 24.
3. Le attività di cui al comma 1, devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 51⁵⁰

Obblighi contabili del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a:
 - a) redigere bilanci separati per servizio/attività in ossequio a quanto previsto dai provvedimenti regolatori di ARERA *ratione temporis* vigenti nonché dall'articolo 6 del D. Lgs 175/2016;
 - b) sottoporre a certificazione, ogni anno, il proprio bilancio d'esercizio da parte di un soggetto terzo abilitato ai sensi di legge;
 - c) relazionare annualmente ATO Toscana Costa, entro il trenta (30) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, in merito alle attività extra Contratto contabilizzate attestando che tali attività non superino il 20% del fatturato del bilancio consolidato (capogruppo + società operative controllate) e che siano funzionali allo svolgimento del servizio svolto nell'ambito del Contratto.
2. Il Gestore struttura la contabilità regolatoria sulla base dei criteri di ripartizione del PEF tra i singoli ambiti tariffari.

Articolo 52⁵¹

Certificazione di Qualità

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 o equivalente, nonché il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS o equivalenti, nonché BS OHSAS 18001 – Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL) - UNI EN ISO 37001 – Certificazione Anticorruzione Anti-bribery - UNI EN ISO 27001 – Sistemi di Gestione per la Sicurezza Informatica, ed a trasmettere ad ATO Toscana Costa copia del relativo certificato e dei suoi eventuali aggiornamenti, secondo le modalità indicate nel capitolo VIII (Obblighi di Comunicazione e Penali) del DTS.
2. Ove, a causa della sua recente costituzione, il Gestore non possa essere già in possesso di tali certificazioni, lo stesso è obbligato ad avviare il processo di certificazione entro 6 (sei) mesi dalla data di decorrenza del Contratto e concluderlo entro 24 (ventiquattro) mesi dalla medesima data.

⁴⁹ Articolo 36 del contratto di servizio originario.

⁵⁰ Articolo 52 del contratto di servizio originario con revisioni.

⁵¹ Articolo 53 del contratto di servizio originario.

3. Il Gestore si impegna per tutta la durata del Contratto a conseguire e mantenere per ciascun impianto ubicato nell'ATO ed in sua gestione, la certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO o EMAS.

4. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire ad ATO Toscana Costa l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del Servizio.

Articolo 53⁵²

Certificazione del bilancio

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un soggetto terzo abilitato ai sensi di legge. Qualora il Gestore svolga attività ulteriori rispetto a quelle di cui al presente contratto, tale certificazione si riferisce al bilancio di esercizio relativo alle attività di cui al presente contratto.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 54⁵³

Controlli di ATO Toscana Costa

1. Spetta ad ATO Toscana Costa esercitare la funzione di controllo sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Gestore, per assicurare il pieno rispetto del Contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni della pianificazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

2. Per lo svolgimento della suddetta funzione di controllo ATO Toscana Costa si può avvalere del supporto dei Comuni dell'ATO, mediante apposita convenzione, oppure, se del caso, di soggetti terzi incaricati.

3. A tal fine ATO Toscana Costa dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del Servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto di ATO Toscana Costa di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il Servizio, che ATO Toscana Costa stessa ritenga necessari.

4. Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica. In ogni caso i dati di cui sopra dovranno essere forniti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

5. Il controllo sul Servizio è in ogni caso assicurato anche dall'obbligatoria adozione degli strumenti di cui al successivo articolo 55.

6. ATO Toscana Costa esercita i poteri di controllo di cui al precedente comma 1 attraverso l'analisi dei documenti, degli atti e delle informazioni richieste, nonché mediante sopralluoghi sul territorio per verificare la corretta erogazione dei servizi in conformità alle previsioni del Contratto.

7. L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali.

8. L'attività di controllo ha in particolare ad oggetto:

- a) la corretta applicazione della tariffa del servizio gestione rifiuti urbani;
- b) l'attuazione del PAA da parte del Gestore;
- c) il corretto svolgimento da parte del Gestore dei servizi di raccolta e spazzamento secondo la calendarizzazione annualmente prevista;

⁵² Articolo 54 del contratto di servizio originario.

⁵³ Articolo 49 del contratto di servizio originario con revisioni.

- d) l'allocazione da parte del Gestore dei flussi di rifiuti affinché sia rispettosa della pianificazione agli impianti di destino annualmente deliberata da ATO Toscana Costa;
 - e) il raggiungimento da parte del Gestore degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal presente Contratto;
 - f) il rispetto da parte del Gestore della Carta della qualità del servizio di cui all'articolo 24.
 - g) la realizzazione da parte del Gestore degli investimenti secondo la tempistica programmata;
 - h) il rispetto da parte del Gestore delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione *ratione temporis* vigenti;
 - i) il rispetto da parte del Gestore degli obblighi derivanti dalla regolazione *ratione temporis* vigente, fatto salvo quanto compete direttamente ad ARERA;
 - j) la destinazione ed il recupero effettivo delle singole frazioni delle raccolte differenziate;
 - k) la qualità del Servizio reso dal Gestore ed il grado di soddisfazione degli utenti, desunto dalle indagini svolte da ATO Toscana Costa e dall'analisi dei reclami registrati dal Gestore e di quelli pervenuti ad ATO Toscana Costa;
 - l) la corretta applicazione da parte del Gestore al proprio personale del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 47.
 - m) il corretto invio dei dati e delle comunicazioni previste dal presente Contratto;
 - n) gli ulteriori obblighi a carico del Gestore previsti dal presente Contratto.
9. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Gestore, metterà a disposizione di ATO Toscana Costa le risorse finanziarie necessarie, per un importo annuo di € 200.000,00 (duecentomila/00) a partire dal primo anno di vigenza del Contratto e per ciascuno dei successivi. La somma, che dovrà essere versata entro il 30/06 di ogni anno, sarà annualmente soggetta a rivalutazione in applicazione della variazione dell'indice ISTAT.
10. Il Gestore si obbliga a consentire al personale autorizzato da ATO Toscana Costa l'accesso, anche *on line* o con strumenti informatici condivisi, ai dati delle attività riguardanti la quantità di servizio effettuato. Tale attività di controllo sarà effettuata anche attraverso la messa a disposizione da parte del Gestore del "Sistema gestionale duale" e del "Sistema informativo territoriale" secondo le modalità precisate nel capitolo IX del DTS.

Articolo 55⁵⁴

Strumenti di controllo ed obblighi del Gestore

1. ATO Toscana Costa esercita il controllo sull'applicazione del Contratto attraverso vari strumenti, tra i quali:
 - a) dati e relazioni sul Servizio comunicati dal Gestore ai sensi del presente contratto;
 - b) visite ed ispezioni presso il Gestore e sopralluoghi sul territorio oggetto del Servizio;
 - c) indagini ed analisi sul Servizio e sulla soddisfazione dell'utenza;
 - d) procedure, tecnologie, mezzi e dotazioni *hardware* e *software* individuati nel capitolo IX del DTS.
2. Il sistema duale di controllo di cui al capitolo IX (Procedure e strumenti di controllo delle attività gestionali) del DTS dovrà essere implementato, reso pienamente operativo e messo a disposizione da parte del Gestore, secondo la tempistica definita nel DTS medesimo.
3. **Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.** Tale relazione deve essere presentata ad ATO Toscana Costa entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

⁵⁴Articolo 50 del contratto di servizio originario con revisioni.

- 4. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 54.**
- 5. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivi a quello della registrazione.**
- 6. Il Gestore è in ogni caso obbligato a fornire tempestivamente ad ATO Toscana Costa ogni dato e documentazione che ATO Toscana Costa medesimo ritenga necessaria per assolvere alla propria attività di controllo.**
- 5. Le visite e le ispezioni presso il Gestore, nonché le indagini e le analisi sul Servizio, effettuate al fine di assicurare che il Servizio stesso sia realizzato nel rispetto del Contratto, possono essere effettuate in qualsiasi momento, anche sulla base di quanto previsto nel DTS.**
- 6. In occasione delle ispezioni di cui al precedente comma possono essere effettuati, in contraddittorio, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente e la tutela delle conoscenze tecniche e gestionali del Gestore.**
- 7. Il Servizio sarà monitorato dal Gestore che si impegna a verificare la qualità del Servizio espletato e quella percepita dagli utenti, in relazione agli *standard* di efficienza ed affidabilità di cui al DTS sotto la diretta supervisione di ATO Toscana Costa.**
- 8. Il Gestore si obbliga a prestare ad ATO Toscana Costa ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.**
- 9. Il Gestore si obbliga ad agevolare ogni forma di controllo fornendo i dati richiesti da ATO Toscana Costa, da Arpat e da tutti gli enti ed i soggetti preposti al controllo che possano necessitare di informazioni sui dati detenuti dal Gestore stesso. Il Gestore si obbliga altresì, ove necessario, a mettere a disposizione degli enti e dei soggetti deputati ai controlli i necessari spazi ed attrezzature. Il Gestore dovrà fornire i dati richiesti, altresì, ad altri soggetti pubblici (es. Protezione Civile) per motivi di comprovata utilità pubblica.**
- 10. Nelle more dell'implementazione di un sistema di controllo unico secondo le modalità descritte nei commi precedenti, devono essere utilizzati i sistemi di controllo già in uso presso i Comuni dell'ATO e deve essere garantito senza soluzione di continuità il flusso delle informazioni che attualmente fluiscono dal Gestore verso il Comune.**
- 11. Nei comuni in cui è affidata al Gestore l'attivazione e gestione della tariffazione corrispettiva il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.**
- 12. Alla scadenza dell'affidamento, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito ad ATO Toscana Costa la banca dati degli utenti serviti contenuta nel Sistema Informativo duale completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni del DTS.**

Articolo 56⁵⁵

Programma di controlli

- 1. ATO Toscana Costa predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.**
- 2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore**

⁵⁵ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.

ad ARERA e ad ATO Toscana Costa anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

3. Nell'ambito dei controlli, ATO Toscana Costa verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del Servizio.

4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto di ATO Toscana Costa.

Articolo 57⁵⁶

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

1. ATO Toscana Costa effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui al precedente articolo 56.

Articolo 58⁵⁷

Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata

1. Alla conclusione del periodo di riorganizzazione dei servizi, l'eventuale mancato raggiungimento da parte del Gestore, per cause imputabili allo stesso, degli obiettivi complessivi a livello di intero ATO relativi alla raccolta differenziata stabiliti nel DTS e nel PI comporta una penale nella misura stabilita nel capitolo VIII (Obblighi di Comunicazione e Penali) del DTS medesimo.

2. In tale ipotesi, ATO Toscana Costa si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 61.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 59⁵⁸

Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

2. Le inadempienze e/o disservizi del Gestore di cui al comma precedente, come indicate nell'elenco delle penali di cui al capitolo VIII del DTS, derivanti da cause ad esso imputabili comportano l'applicazione di penalità di natura economica. Le penali sono escluse dai costi di gestione riconosciuti nel corrispettivo del Gestore.

3. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e *standard* di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli *standard* corrispondenti.

4. ATO Toscana Costa comunica ad ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 3, per le successive determinazioni di competenza.

5. L'applicazione delle penali comminate da ATO Toscana Costa al Gestore è regolamentata con specifico regolamento approvato da ATO Toscana Costa medesimo.

6. Nel caso in cui le penali siano comminate a seguito di inadempimenti legati ai servizi da svolgere sui Comuni, l'ammontare complessivo sarà detratto dal Corrispettivo del Servizio. L'importo della penale potrà inoltre essere riconosciuto in forma di ulteriori servizi da svolgere sui medesimi

⁵⁶ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.

⁵⁷ Articolo 51 del contratto di servizio originario.

⁵⁸ Articolo 57 del contratto di servizio originario con revisioni.

Comuni, per una quantità di servizio avente un valore analogo a quello dell'importo della penale stessa.

7. Nel caso in cui le penali siano comminate a seguito di inadempimenti legati a servizi generali oppure ad obblighi del Gestore nei confronti di ATO Toscana Costa o comunque ad eventi non ascrivibili ad alcun Comune, la somma sarà versata dal Gestore ad ATO Toscana Costa.

8. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato da ATO Toscana Costa nella lettera di contestazione.

9. Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione sia essenziale per la regolare gestione del Servizio, ATO Toscana Costa procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., alla diffida al Gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente – avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il Contratto è risolto di diritto, con le modalità di cui all'articolo 61. È comunque fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.

10. ATO Toscana Costa potrà recuperare la somma corrispondente alla penale anche mediante escussione delle garanzie previste nel Contratto. Tali garanzie dovranno essere reintegrate dal Gestore nei successivi trenta (30) giorni. In tal caso, si applica il comma 5 dell'articolo 65. È in ogni caso fatto salvo il diritto di ATO Toscana Costa al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto per colpa del Gestore.

11. Qualora l'importo delle penali su base annua, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempimenti, superi cumulativamente il 10% del Corrispettivo annuale, il presente Contratto si riterrà risolto senza necessità di previa diffida e messa in mora, ai sensi dell'articolo 61.

Articolo 60⁵⁹

Sanzioni

1. ATO Toscana Costa è tenuto a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 61⁶⁰

Condizioni di risoluzione del contratto

1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

2. Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui all'articolo 59, comma 5, ove l'inadempimento risulti confermato, anche a seguito delle eventuali osservazioni prodotte dal Gestore, il Contratto è risolto di diritto:

- a) in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali, e segnatamente quelli di cui all'articolo 58, all'articolo 47, comma 5, all'articolo 65, commi 4 e 5, all'articolo 66, comma 8, all'articolo 59, comma 11, ATO Toscana Costa dichiara al Gestore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine di cui all'articolo 59, comma 9, fissato per l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile;

⁵⁹ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.

⁶⁰ Articolo 58 del contratto di servizio originario con revisioni.

- c) nel caso in cui il Gestore perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del Contratto;
 - d) nel caso di superamento di limite complessivo di penali comminate (10%) di cui al precedente articolo 59, comma 11;
 - e) nel caso di cessione, in tutto o in parte, del Contratto da parte del Gestore, in violazione del divieto di cui al successivo articolo 68.
3. L'interruzione immotivata del Servizio per una durata superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi per colpa imputabile esclusivamente al Gestore, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente comma 2, lett. a).
4. Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, che avverrà tramite comunicazione scritta da inviare al Gestore tramite PEC, ATO Toscana Costa avvia le procedure per l'affidamento del Servizio. Nelle more, resta fermo l'obbligo del Gestore di prosecuzione del Servizio.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, commi 6 e 7, del D.L. n. 1/2012 e dalle altre norme vigenti in materia, il Gestore è tenuto a comunicare ad ATO Toscana Costa tutti i dati relativi al Servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso.
6. Al momento della risoluzione del Contratto, ATO Toscana Costa procede all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Articolo 62⁶¹

Condizione risolutiva

1. Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, il presente contratto di servizio si risolve automaticamente in caso di perdita da parte del Gestore dei requisiti per l'affidamento *in house providing*.
2. Avverandosi la suddetta condizione risolutiva, ATO Toscana Costa ne dà comunicazione al Gestore a mezzo posta elettronica certificata. Gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Gestore. Al verificarsi della condizione risolutiva, non spetta al Gestore alcun indennizzo, fatto salvo il pagamento allo stesso di quanto dovuto per le attività svolte fino al giorno della risoluzione e delle attività eventualmente svolte per garantire la prosecuzione del servizio ai sensi del successivo comma 3.
3. Contestualmente all'invio della comunicazione di cui al comma 2, ATO Toscana Costa avvia le procedure per l'affidamento del servizio e nelle more, resta fermo l'obbligo del Gestore di prosecuzione del Servizio.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 63⁶²

Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. ATO Toscana Costa è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta cessazione.
2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali, di cui all'articolo 41 del presente contratto, predisposto dal Gestore, ATO Toscana Costa verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

⁶¹ Articolo 67 del contratto di servizio originario con revisioni.

⁶² Articolo 28 del contratto di servizio originario con revisioni.

4. ATO Toscana Costa dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i 6 (sei) mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

5. ATO Toscana Costa individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette ad ATO Toscana Costa le informazioni e i dati necessari entro i 6 (sei) mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; ATO Toscana Costa delibera entro i successivi 60 (sessanta) giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con ATO Toscana Costa sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse ad ATO Toscana Costa, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato da ATO Toscana Costa, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati da ATO Toscana Costa unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo articolo 65.

9. In caso di inosservanza del termine per la trasmissione delle informazioni e i dati necessari di cui al comma 5 è prevista a carico del Gestore una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 (uno) per mille del valore del Corrispettivo giornaliero di cui all'art. 11 stabilito per l'annualità vigente.

10. Alla scadenza naturale del contratto, o nel caso di sua cessazione anticipata, il Gestore è obbligato a:

- a) restituire senza ulteriori oneri ai soggetti pubblici proprietari (Comuni ovvero società patrimoniali a totale partecipazione pubblica) i beni strumentali da essi dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, punto 2, lettera a) e b), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, ovvero a trasferirne il possesso al Gestore entrante, previa autorizzazione del medesimo Ente proprietario;
- b) consegnare i beni realizzati con il contributo finanziario, anche parziale, delle risorse del PNRR, di cui all'art. 45, comma 4, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami, nella proprietà dei Comuni dell'ATO, affinché questi ultimi possano, per tramite di ATO Toscana Costa, consegnarli nella disponibilità del Gestore entrante;
- c) trasferire in uso e nella disponibilità del Gestore entrante:

- i beni strumentali trasferitigli dai precedenti gestori.
- i beni strumentali al Servizio da esso acquisiti o realizzati durante la vigenza del presente Contratto e finanziati con fondi o contributi pubblici;
- i beni strumentali al Servizio da esso acquisiti o realizzati durante la vigenza del presente Contratto e finanziati tramite tariffa.

11. Alla scadenza naturale del contratto, o nel caso di cessazione anticipata, il Gestore è altresì obbligato a trasferire al Gestore entrante i beni strumentali al Servizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione e secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Articolo 64⁶³

Trattamento del personale

1. Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65⁶⁴

Garanzie

1. In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione, il Gestore è obbligato a rilasciare idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, per un importo annuale pari al 10% (dieci per cento) del valore mensile del Corrispettivo del Servizio, in base alle disposizioni di legge.

3. La garanzia viene rilasciata su base biennale. Il Gestore si impegna a dare comunicazione ad ATO Toscana Costa del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 (due) mesi precedenti la relativa data di scadenza. L'ultimo rinnovo avrà durata annuale. A partire dal secondo biennio contrattuale, il valore del Corrispettivo su cui calcolare la garanzia è quello dell'anno precedente.

4. La fideiussione è idonea a garantire ogni anno di vigenza del Contratto per tutta la sua durata ed avrà scadenza una volta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla fine del rapporto contrattuale.

5. La mancata costituzione o il mancato rinnovo della garanzia, di cui al comma 1, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 61 dello stesso.

6. In caso di escussione totale o parziale della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 1 da parte di ATO Toscana Costa, il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta escussione. La mancata osservanza dell'obbligo di reintegro è causa di risoluzione del Contratto dopo 3 (tre) mesi di messa in mora senza esito.

7. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma II, c.c., nonché l'impegno del garante a pagare entro 15 (quindici) giorni.

8. La Garanzia potrà altresì essere escussa al verificarsi di ogni altro fatto o evento previsto nel DTS o negli atti che regolano il rapporto come causa di escussione della stessa.

9. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

⁶³ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.

⁶⁴ Articolo 55 del contratto di servizio originario con revisioni.

Articolo 66⁶⁵

Assicurazioni

1. Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del Servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico di ATO Toscana Costa.
2. Ai fini di cui al precedente comma 2, il Gestore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'espletamento del Servizio.
3. Il massimale della polizza di cui al comma 3 dovrà essere, in linea con quanto previsto dalla prassi del mercato assicurativo per affidamenti di valore analogo a quello oggetto del Contratto, non inferiore ad euro 5.000.000 (cinquemilioni).
4. **Il Gestore è altresì tenuto a sottoscrivere apposita polizza assicurativa per la Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del Servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro e per anno.**
5. Le polizze dovranno garantire la copertura del danno e dei rischi ininterrottamente per l'intera durata del presente Contratto.
6. Copia delle polizze stipulate dal Gestore dovranno essere consegnate ad ATO Toscana Costa all'avvio del Servizio.
7. La mancata stipula delle polizze assicurative di cui al presente articolo ed eventuali loro interruzioni saranno causa di risoluzione del Contratto.
8. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

Articolo 67⁶⁶

Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

1. **Il presente contratto, unitamente ai suoi allegati, è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:**
 - a) **disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;**
 - b) **provvedimenti di regolazione di ARERA;**
 - c) **provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati da ATO Toscana Costa o dagli enti competenti ai sensi di legge;**
 - d) **modifiche programmate indicate nel presente contratto.**
2. **Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.**
3. **Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.**
4. È in ogni caso fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal Contratto e dai relativi allegati in merito all'esecuzione del Servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATO Toscana Costa.
5. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

⁶⁵ Articolo 56 del contratto di servizio originario con revisioni.

⁶⁶ Articolo 47 del contratto di servizio originario con revisioni.

6. L'esecuzione di attività non previste dal presente Contratto o non autorizzate in forma scritta da ATO Toscana Costa, non danno titolo al Gestore di pretendere alcun tipo di corrispettivo.

Articolo 68⁶⁷

Divieto di cessione del Contratto

1. Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni. La cessione non è in ogni caso opponibile ad ATO Toscana Costa.

Articolo 69⁶⁸

Interpretazione del Contratto

1. Il presente Contratto dovrà essere interpretato nel modo più favorevole agli utenti, riconoscendo al Servizio la preminente funzione sociale.

Articolo 70⁶⁹

Foro competente

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Livorno.
2. In pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1, il Gestore si impegna a dare piena esecuzione al presente contratto.

Articolo 71⁷⁰

Modalità delle comunicazioni

1. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto adottando i seguenti riferimenti:
 - a) per il Gestore: PEC: retiambiente@pec.it
 - b) per ATO Toscana Costa: PEC: atoscanacosta@postacert.toscana.it
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.
4. Le reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto sono effettuate con le medesime modalità di cui al comma 1.

Articolo 72⁷¹

Spese contrattuali, di registrazione e tributi

1. Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al trattamento fiscale specificatamente previsto dalle norme nazionali.
2. Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.
3. Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del Servizio sono a carico del Gestore.

Articolo 73⁷²

Fase transitoria

1. Il presente contratto si applicherà, *ipso iure* alla fine del periodo transitorio, ai Comuni dell'ATO che alla data di perfezionamento dell'affidamento (sottoscrizione del contratto di servizio) sono serviti da società non confluite interamente in RetiAmbiente o nel Gruppo RetiAmbiente e ai quali ATO Toscana Costa con Determina n. 29-DG del 23.06.2020 avente ad oggetto "procedura inerente

⁶⁷ Articolo 62 del contratto di servizio originario.

⁶⁸ Articolo 59 del contratto di servizio originario.

⁶⁹ Articolo 60 del contratto di servizio originario.

⁷⁰ Articolo 63 del contratto di servizio originario.

⁷¹ Articolo 64 del contratto di servizio originario.

⁷² Articolo 65 del contratto di servizio originario.

gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito. *RELAZIONE SUL PERIMETRO DELL'AFFIDAMENTO*" e con Determina n. 55-DG del 20.10.2020, ha concesso un periodo transitorio, ai sensi della delibera dell'Assemblea di ATO Toscana Costa n. 15/2019, fatte salve le eventuali gestioni salvaguardate *ex lege* (Es: società miste con soci operatori individuati con gara).

2. Per poter beneficiare della suddetta finestra temporale, dovrà, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Contratto, sottoscrivere apposito contratto tra ATO Toscana Costa, il Gestore Unico, i/il Comuni/e proprietari/rio e la società medesima, pena la decadenza del servizio e l'estensione, *ipso iure*, del presente contratto. In detto contratto tra ATO Toscana Costa, il Gestore Unico, i/il Comuni/e proprietari/rio e la società medesima, sarà previsto che le società possano continuare, fino al 31/12/2021, a svolgere il servizio nel territorio di loro competenza esclusivamente sotto la direzione ed il coordinamento del Gestore Unico in conformità al Piano Industriale ed agli obiettivi di legge assegnati al Gestore Unico da ATO Toscana Costa. L'adesione formale alla regolamentazione contrattuale «transitoria» da parte delle Società non ancora confluite nel Gruppo sarà condizione necessaria per lo svolgimento del servizio di raccolta e/o gestione degli impianti da parte di queste ultime nei territori di competenza; la mancata formale adesione alla regolamentazione contrattuale transitoria suddetta, entro il termine perentorio sopra menzionato, comporterà il trasferimento del servizio/gestione a RetiAmbiente o società del gruppo, con contestuale passaggio di personale ed applicazione del presente contratto.

3. È fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 8 del presente contratto.

Articolo 74⁷³

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Gestore nell'espletamento delle attività affidategli è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi nonché a trattare i dati personali, di cui venga a conoscenza, in conformità ai principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii. (T.U sulla Privacy) nonché delle prescrizioni impartite da ATO Toscana Costa.

2. Le Parti rinviando ad apposito e distinto atto la nomina, da parte di ATO Toscana Costa in qualità di Titolare del trattamento dati, del Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dati.

Articolo 75⁷⁴

Allegati

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- 1) Allegato n. 1: Disciplinare tecnico del Servizio (DTS) e suoi allegati;
- 2) Allegato n. 2: Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A. e suoi allegati (compreso il PEFA);
- 3) Allegato n. 3: Carta della qualità;
- 4) Allegato n. 4: Ricognizione del personale ex art. 202, comma 6, D. Lgs. 152/2006 e suoi allegati.
- 5) Allegato n. 5: Deliberazione dell'Assemblea di ATO Toscana Costa n. 12 del 13/11/2020;
- 6) Allegato n. 6: Convenzione per la realizzazione degli interventi PNRR
- 7) Allegato n.7: Inventario dei beni strumentali

⁷³ Articolo 66 del contratto di servizio originario.

⁷⁴ Nuovo articolo, non presente nel contratto di servizio originario.